

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2024 – 2026

Documentazione allegata e parte integrante del presente PTPCT:

- **Criteria valutazione rischio**
- **Valutazione rischio**
- **Regolamento accesso civico**
- **Regolamento segnalazioni – Whistleblower**
- **Procedura pubblicazioni documenti trasparenza**
- **Procedura flusso informativo all'organo di vigilanza**
- **Procedura gestione rapporti PA**
- **Regolamento per l'utilizzo dei beni aziendali**
- **Procedura segnalazione illeciti**
- **Codice etico**
- **Sistema disciplinare**
- **Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi**
- **Regolamento per la disciplina delle assunzioni, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive**
- **Disciplina per la progressione orizzontale di carriera**
- **Regolamento di acquisti sotto soglia**
- **Regolamento nomina componenti Commissioni Giudicatrici**
- **Regolamento Albo fornitori**

Sommario

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
1 Premessa	4
2 Contenuto e finalità del Piano	6
3 Comunicazione del Piano	7
4 Classificazione delle attività e organizzazione.....	7
5 Analisi del contesto	8
6 Gestione del rischio	30
TITOLO II.....	36
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	36
7 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione.....	36
8 Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione.....	44
9 Formazione e Comunicazione	47
10 Sistema Disciplinare.....	49
TITOLO III	53
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.....	53
11 Obblighi di trasparenza.....	53
12 Il principio della Trasparenza e la politica per la Trasparenza.....	53
13 I compiti del Responsabile per la Trasparenza	54
14 Procedura - Ruoli e responsabilità.....	55
15 La sezione Società Trasparente	56
16 Accesso civico	61
17 Whistleblowing.....	63
TITOLO IV	64
PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE.....	64
18 Gli Obiettivi del Piano della Formazione sull'Anticorruzione	64
19 Quadro normativo	64
20 Individuazione dei soggetti target della formazione	65
21 Individuazione delle posizioni a rischio e predisposizione delle metodologie e degli argomenti della formazione.....	67
TITOLO V.....	68
DISPOSIZIONI FINALI.....	68

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024 -2026

22	Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano	68
23	Il Calendario formativo	71
24	Adeguamento del Piano e clausola di rinvio	72
25	Entrata in vigore	73

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1 Premessa

1. La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è Sistemi Territoriali S.p.a.

2. La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall’art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, l’art.2635 del codice civile, il D. Lgs. 231/2001 e le altre disposizioni applicabili. La Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 definisce la “*maladministration*” come l’assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

L’Azienda deve perciò avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

3. La legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (ora ANAC a seguito della Legge n. 135/2013), ed attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Con delibera n. 72/2013, CIVIT (oggi ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal DFP e trasmesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione: il predetto P.N.A., diversamente da quanto previsto nel testo letterale della legge 190/2012 prevede che “*I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti alle società partecipate ed a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari*” (paragrafo 1.3 P.N.A., intitolato “Destinatari”).

5. Sistemi Territoriali S.p.a. (di seguito anche “la Società o ST S.p.a.”), ritiene di adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche PTPCT e/o “Piano”) che contiene anche il Piano per la trasparenza e l’integrità ed il relativo Piano formativo, e di individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche “RPCT”): tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano

triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

6. In sede di prima applicazione della legge n. 190 del 2012 e con il compito di coordinare l'attività di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano per la trasparenza e l'integrità, il Direttore Generale di ST S.p.a. ha individuato in data 22 luglio 2016, a mezzo Delibera del Consiglio di Amministrazione (a seguire anche "CdA"), la **Dr.ssa Stefania Sorze**, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza della Società. La nomina è stata successivamente confermata dal Presidente del CdA in data 29/01/2020 per il triennio 2020-2022 ed in data 27/01/2023 per il triennio 2023-2025

7. Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013, nonché delle determinazioni ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al P.N.A.) e n.831 del 03 agosto 2016 (P.N.A. 2016), limitatamente alle parti in cui le società partecipate sono espressamente indicate quali destinatarie dei contenuti del P.N.A., nonché all'Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013.

8. Con gli aggiornamenti P.N.A. 2017 e P.N.A. 2018, ANAC ha dato conto degli elementi di novità previsti dal D.Lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono stati affrontati, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni.

9. Considerato che nel tempo ANAC è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, vuoi per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, vuoi per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, per il P.N.A. 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del P.N.A., rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Proprio per questo il P.N.A. contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del P.N.A. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel P.N.A. uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

10. Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022) che si colloca in una fase storica complessa. I contenuti del PNA 2022 sono stati sostanzialmente aggiornati da ANAC con la Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. L'Autorità ha deciso di dedicare l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici.

Com'è noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con l'Aggiornamento 2023 sono state fornite solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Anche le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2023 sono quindi orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della

corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico.

Gli ambiti di intervento dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC. Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

11. Al fine di dare applicazione alle disposizioni delle suddette normative, è stato costituito un gruppo di lavoro a supporto di RPCT, con compiti istruttori e di analisi e valutazione del rischio corruzione, formato da Dirigenti e Capi Ufficio della Società con professionalità sia amministrative che tecniche e coadiuvato da una consulenza esterna. Il presente Piano costituisce documento programmatico della Società ed in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elaborato congiuntamente con i componenti del richiamato gruppo di lavoro.

Lo schema del presente Piano sarà oggetto di condivisione con i vertici di ST S.p.a., di informazione alle Organizzazioni sindacali e di consultazione tramite pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web della Società.

2 Contenuto e finalità del Piano

1. In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A. 2022, il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività di ST S.p.a. maggiormente esposte al rischio di corruzione ed inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

2. Il presente Piano verrà trasmesso alla Regione Veneto, quale Ente vigilante sulla Società e alle società controllate (Veneto Sviluppo S.p.A. – Ferrovie Venete S.r.l.). Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di ST S.p.a. nella sezione "Società Trasparente"; ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete intranet affinché ne prendano atto e ne osservino

le disposizioni. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi.

Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

3. Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, co. 2-bis, 2 della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In ragione della diversificata natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati. Per le società in controllo pubblico, le associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato e altri enti di diritto privato si rinvia alla **delibera n. 1134**.

4. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti secondo le modalità indicate nel successivo § 14.

3 Comunicazione del Piano

Il RPCT provvede a pubblicare il Piano, nei termini di norma, sul sito istituzionale di Infrastrutture Venete S.r.l. nella pagina "Società trasparente" nella specifica sezione "Altri contenuti" inviandolo all'Organo di indirizzo politico, ai fini dell'adozione dello stesso. L'adozione del Piano ed i suoi aggiornamenti e allegati sono comunicati dal RPCT tramite comunicazione alla mail personale di ciascun dipendente e collaboratore e pubblicazione del documento nella sezione dedicata del Portale del Dipendente, entro un mese dall'adozione. Con la medesima comunicazione saranno resi disponibili anche il Codice Etico ed il Regolamento Disciplinare adottati dall'Azienda. Tale comunicazione ha valore di "consegna" del documento e di "sottoscrizione per accettazione." Il presente Piano viene altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto entro un mese dall'inizio del rapporto. Tale Regolamento prevede anche la Comunicazione del Piano a tutti i collaboratori, professionisti, imprese, enti, tramite l'apposizione di uno specifico articolo/clausola informativa all'interno dell'incarico/contratto con indicazione della sezione del sito web "Società trasparente" da cui è possibile scaricarlo. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti possono subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti. La comunicazione del PTPC alla Regione da parte di Infrastrutture Venete Srl si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

4 Classificazione delle attività e organizzazione

1. Sistemi Territoriali S.p.A. ha come oggetto sociale:

"Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico locale su rete ferroviaria. Erogazione del servizio di manutenzione e formazione treni per conto terzi".

La Società svolge la propria attività in via prevalente a favore dell'ente pubblico affidante, ovverosia la Regione Veneto ed è strutturata come segue:

2. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente.

L'Assemblea dei Soci, con Socio unico la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., ha diritto a procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dello Statuto; la revoca o la sostituzione di amministratori nominati dai Soci è di esclusiva spettanza degli stessi ai sensi dell'art. 2449 c.c.

I consiglieri durano in carica per il periodo di 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che – per legge ed in base allo statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

Al Direttore Generale è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nei limiti della delega conferita. A partire da gennaio 2022, a seguito delle dimissioni per quiescenza del Direttore Generale, la società è stata amministrata da un amministratore munito di procura, coadiuvato da Direttore dell'Esercizio Ferroviario, anch'egli procuratore in forza di atto di conferimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Da febbraio 2023 la Società è amministrata da Direttore dell'Esercizio Ferroviario in forza di nuova procura conferita da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'Assemblea dei Soci ha diritto di procedere alla nomina diretta dei sindaci e del Revisore Contabile.

5 Analisi del contesto

L'Allegato 1 al P.N.A. al paragrafo B.1.1.1 "Individuazione delle aree di rischio" specifica che "Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione".

La Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 al paragrafo 6.3 "Analisi del contesto" afferma che "La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne."

La Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 al paragrafo 2 "Esiti della valutazione dei PTPC 2016 - 2018" richiama la necessità di procedere all'analisi del contesto esterno interpretando i dati raccolti alla luce delle dinamiche del rischio corruttivo della propria organizzazione, e per il contesto interno segnalando la complessità organizzativa dell'amministrazione attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente.

5.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'azienda opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o azienda, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

La Determinazione, nell'aggiornamento del PTPCT, suggerisce a tal fine di avvalersi “degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati” o del supporto tecnico della Prefettura territorialmente competente.

In mancanza di Relazioni da parte della Prefettura di Padova che, al momento, non ha ancora ricevuto indicazioni dall'ANAC, il RPCT si è avvalso della seguente documentazione:

5.1.1 Contesto territoriale, economico, culturale e sociale

Camera di Commercio di Padova “Conoscere Padova” (2018) - Estratto

La provincia nel suo complesso raggiunge i 936.740 abitanti (dato al 31.12.2017) dato che la colloca al primo posto in regione (con il 19,1% su un totale Veneto di 4.905.037 unità) e al 13° nella graduatoria delle province italiane. La popolazione della *città di Padova* alla stessa data è di 210.440 abitanti e risulta il 3° capoluogo del Veneto dopo Venezia e Verona, oltre a collocarsi al 14° posto tra tutti i comuni italiani. Il nucleo urbano del capoluogo negli ultimi decenni ha registrato una diminuzione del numero degli abitanti a vantaggio dei comuni della cintura circostante, anche se questo fenomeno si è in parte attenuato negli ultimi anni. Si può quindi individuare *un'area metropolitana*, in un raggio di circa 10 km attorno al capoluogo, con *circa 438 mila abitanti*, pari al 46,8% della popolazione dell'intera provincia, area che, indicativamente, può essere collocata tra i primi dieci comuni italiani per entità demografica.

Quest'area, e la parte settentrionale del territorio padovano, risultano fortemente integrate con il sistema economico delle province di Venezia, Vicenza e Treviso, formando con esse il nucleo centrale dell'economia veneta.

Padova è la prima provincia del Veneto per numero di imprese operative ed occupa il nono posto in Italia (il decimo, escludendo le attività agricole, con un totale di imprese industriali e terziarie che raggiunge le 76.036 unità).

Nel 2017 gli *occupati medi* totali stimati dall'Istat (indagine Forze di lavoro) ammontano a circa 403 mila unità (pari al 19% del totale regionale) collocando Padova al 2° posto nel Veneto e al 11° in Italia.

La *struttura settoriale dell'occupazione* della provincia riflette la prevalenza delle attività terziarie.

Gli addetti nel terziario costituiscono, infatti, la parte prevalente dell'occupazione (260 mila unità pari al 64,5% del totale) con una prevalenza degli occupati nei servizi (175 mila unità, 43,5%) rispetto al commercio-turismo (84 mila unità per un 21% sempre sul totale degli occupati nella provincia).

Gli addetti all'industria raggiungono le 138 mila unità (34,5% del totale) di cui 114 mila unità nell'industria in senso stretto (28,4% manifatturiero, energia, estrattive) e 24 mila nelle costruzioni (6,1%). L'occupazione agricola risulta marginale (poco più di 4 mila addetti pari all' 1,1% del totale).

Il tasso di occupazione, come rapporto tra occupati e popolazione in età lavorativa (oltre i 15 anni) è del 65,6%, valore notevolmente superiore alla media nazionale (58%), su cui, come è noto, influiscono i valori particolarmente bassi delle regioni meridionali, anche se in parte al di sotto della media regionale (66%) e dell'Unione Europea (9) a 28 paesi (67,2%).

Il tasso di disoccupazione (dato dal rapporto tra disoccupati e forze di lavoro) risulta mediamente nel 2017 dell'8,5% valore quindi più contenuto se confrontato con il dato nazionale (11,2%), pur se la percentuale delle persone in cerca di occupazione nella provincia appare meno favorevole rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea (7,6%) e del Veneto (6,3%).

Da segnalare anche la rilevanza della *componente straniera dell'occupazione*, con una incidenza sul totale delle assunzioni effettuate nel 2017 nella provincia del 24,8%.

La ricchezza prodotta nella provincia, misurata dall'indicatore del *reddito lordo (valore aggiunto)*, riferita all'ultima stima disponibile per il 2016, è pari a 27,5 miliardi di euro.

Mediamente il peso dell'economia padovana sul totale Veneto si aggira attorno al 18% con una incidenza superiore sul totale regionale delle imprese operative (20,3% con un 21,6% delle sole imprese dei servizi), del reddito prodotto (19,7%) e degli occupati (19%).

Documento Unico Di Programmazione 2024-2027 del Comune di Padova - Estratto

Anche in questo documento è da segnalare la composizione per età che vede un aumento degli anziani, e la composizione della popolazione per nazionalità con aumento degli stranieri ma anche dell'indice di vecchiaia e dell'età media, situazioni queste che necessitano di un approccio particolare nelle situazioni di morosità.

Interessante rilevare come, tra gli obiettivi strategici previsti per il prossimo triennio vi siano:

- Obiettivi di potenziamento dei servizi e dei progetti orientati ad una convivenza basata sul rispetto, la parità e il contrasto a qualunque forma di discriminazione;
- Politiche di aiuto e inclusione per i soggetti più fragili residenti sul territorio;
- Interventi relativi alle politiche abitative, anche in vista di una gestione più efficace ed efficiente delle riduzioni di natalità e dell'aumento delle migrazioni.

Regione del Veneto - Bollettino socio-economico del Veneto - I principali dati congiunturali - Ottobre 2021

A settembre 2021 si registra un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori e una lieve diminuzione per quello delle imprese, sintesi di una lieve riduzione della fiducia nell'industria manifatturiera, un calo più ampio nel commercio al dettaglio e un aumento nelle costruzioni e nei servizi di mercato. Si stima che a luglio 2021 il fatturato totale dell'industria aumenti dello 0,9% rispetto a giugno 2021. Le vendite al dettaglio ad agosto 2021 fanno registrare un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente: recupero per i beni non alimentari (+0,7%), stazionari i beni alimentari (+0,1%). Si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo a settembre 2021 diminuisca dello 0,1% rispetto al mese precedente. Dopo la contrazione del PIL nel 2020 (per il Veneto -9%), le previsioni vengono riviste al rialzo e si ipotizza un + 5,9% per il 2021. I consumi delle famiglie venete, stimati al ribasso del 13,1% per il 2020, saliranno del 4,2% nel 2021. Gli investimenti, in caduta del 9,8% nel 2020, hanno prospettive di una crescita del 16% nel 2021. La dinamica imprenditoriale regionale del secondo trimestre dell'anno si chiude con una quasi situazione immutata rispetto ai corrispettivi mesi del 2020: nel periodo aprile-giugno di quest'anno, infatti, le imprese attive venete restano stabili rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre si registra una modesta ripresa a livello congiunturale (rispetto al trimestre precedente). A livello nazionale si assiste, invece, a una crescita della base imprenditoriale di quasi un punto percentuale: un timido segnale di rimbalzo rispetto al secondo trimestre del 2020, sensibilmente condizionati dall'avvio della stagione pandemica. A livello settoriale, la crescita di imprese attive venete nei settori delle costruzioni e dei servizi controbilancia i cali registrati nel comparto agricolo e nel ramo industriale. Segnali incoraggianti per una ripresa delle vendite estere arrivano dalle stime sull'interscambio commerciale relative al primo semestre del 2021. Nei primi sei mesi dell'anno il valore delle esportazioni venete di beni risulta in crescita di quasi ventiquattro punti percentuali rispetto al dato registrato nello stesso semestre del 2020 e di cinque punti percentuali se confrontato con i primi sei mesi del 2019. L'ottima performance manifestata dalle esportazioni venete risulta in linea con quella riscontrata a livello complessivo nazionale. A trainare l'export veneto sono i settori delle produzioni di metallo, di macchinari e di beni del comparto moda; le vendite estere di queste produzioni contribuiscono a una buona parte della crescita dell'export regionale dei primi sei mesi dell'anno. Quanto ai mercati di destinazione, si segnala il sensibile aumento delle vendite verso tutti i principali mercati di sbocco, con picchi in Francia, Germania e USA. Con la crisi pandemica nel 2020 diminuiscono fortemente gli occupati e aumentano disoccupati e inattivi. Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro, condotta da Istat, nel 2020 le dinamiche del mercato del lavoro sono fortemente influenzate dalle perturbazioni indotte dall'emergenza sanitaria. Dopo anni di crescita nel mercato occupazionale, in Veneto diminuiscono fortemente gli occupati e aumentano disoccupati e inattivi. In un anno gli occupati scendono del 2,4% e le persone in cerca di lavoro aumentano dello 0,2%, valore quest'ultimo che deve essere letto insieme al dato degli inattivi che cresce del 5,3%. In particolare, le donne subiscono una forte contrazione nell'occupazione e un aumento elevato di inattività che può spiegare in parte anche la diminuzione di disoccupate

Fortunatamente nel secondo trimestre del 2021 ci sono segnali di ripresa del mercato del lavoro: a livello nazionale gli occupati aumentano del 3,5% rispetto al trimestre precedente, mentre diminuiscono in modo significativo disoccupati (-8,4%) e inattivi (-4,5%). Si sottolinea che i dati regionali non sono ancora disponibili a causa di alcuni cambiamenti introdotti nel 2021 nella Rilevazione sulle Forze Lavoro (Istat), in Italia come in tutti i paesi dell'Unione europea, che rendono necessaria una ricostruzione delle serie storiche. Nel II trimestre del 2021 in Veneto si iniziano a intravedere alcuni segnali positivi di ripresa. In particolare, i contratti a tempo determinato, dopo aver sofferto a lungo, si giovano della ripresa delle attività e vanno a colmare un vuoto preesistente. Secondo i dati pubblicati da Veneto Lavoro, che fornisce periodicamente le quantificazioni dell'impatto della pandemia sulla dinamica del lavoro nelle aziende private in Veneto (relativa ai contratti a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato), nel mese di agosto continua il trend positivo iniziato a giugno con il ritorno ad un volume delle assunzioni a livelli assimilabili a quelli del 2019. Nel complesso, nei primi otto mesi del 2021 (gennaio – agosto) si contano oltre 343mila assunzioni, il 16% in più del valore rilevato nello stesso periodo dell'anno scorso, ma ancora il 15% in meno di quello registrato nel 2019. Il gap con i livelli pre pandemia si sta riducendo, tanto che nel II trimestre la differenza fra le assunzioni del 2021 e quelle del 2019 si ferma al 12%. A partire dal mese di giugno, le assunzioni del 2021 sono maggiori di quelle del 2019: +10% a giugno, +7% a luglio e +5% ad agosto. Considerando solamente il mese di agosto, crescono tutte le tipologie di contratto, in particolar modo il tempo determinato (+6% rispetto al 2019). Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate forniscono un'idea molto chiara della situazione emergenziale. In Veneto nel 2020 vengono autorizzate 344.479.784 di ore, quando in tutto l'anno 2010, anno durante il quale la crisi economica è stata più dura, ne erano state concesse 124.505.840. A queste si aggiungono le ore concesse tramite i fondi di solidarietà ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale: si parla per tutto il 2020 di oltre 135 milioni di ore contro le appena 327.290 registrate nel 2019. L'andamento migliora nel 2021, anche se il ricorso alla cassa integrazione è ancora elevato rispetto al periodo pre covid: nei primi otto mesi dell'anno vengono autorizzate quasi 132 milioni di ore di cig, meno della metà di quelle concesse nei primi otto mesi del 2020. A livello territoriale, a pagare i costi più rilevanti della crisi pandemica sono proprio le province ad elevata propensione turistica: Venezia e Verona. Il confronto fra le assunzioni dei primi otto mesi del 2021 e quelle dello stesso periodo del 2019, vede queste due province più in sofferenza rispetto alle altre: -27% Venezia e -16% Verona. Meno forte il calo a Rovigo e Vicenza. Tutti i territori sono comunque in forte recupero rispetto al 2020. Particolarmente positiva la ripresa in provincia di Vicenza (+26%) e in provincia di Venezia (+22%), quest'ultima spinta dalla ripartenza del comparto turistico. Nel solo mese di agosto il flusso di reclutamento ha superato quello dell'analogo mese del 2019 in quasi tutte le province, fanno eccezione Rovigo (-1%) e Verona (-6%), mentre Venezia spicca con un aumento del 10%.

Effetti su Sistemi Territoriali S.p.A.: si rileva in generale per la regione Veneto una situazione di contrazione economica che tuttavia è contenuta rispetto ad altre aree d'Italia. Questo induce a pensare che nel settore di attività della società il TPL rimane un asset strategico utile per una eventuale uscita dalla momentanea recessione. Da segnalare la composizione per età che vede un aumento degli anziani, e la composizione della popolazione per nazionalità con aumento degli stranieri.

Prefettura di Padova – Dati statistici dei reati relativamente all'anno 2017

Con riferimento ad alcuni reati, il Referente per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza della Prefettura di Padova, con Prot. Uscita N.0093963 del 21/12/2018 offre un quadro dello stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia di Padova per l'anno 2017.

La Prefettura sottolinea che non sono stati accertati tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore della Pubblica Amministrazione, né si sono registrati casi di peculato, corruzione e abuso d'ufficio.

Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 l'Università di Padova è stata al centro di ampia attività di indagine per fatti di corruzione nell'ambito degli appalti, inchiesta conclusasi con l'arresto del dirigente responsabile dell'area edilizia, sicurezza e manutenzione dell'Ateneo e di un imprenditore

edile; per le medesime ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta sono state indagate altre 17 persone tra le quali un dipendente della provincia.

La Prefettura segnala l'assenza nella Provincia di Padova di reati dai quali derivi una responsabilità amministrativa di enti ex D.Lgs. 231/2001.

Per contro si sono registrati i delitti contro la P.A. di seguito elencati:

- a) Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) n. 1 reato;
- b) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) n. 7 reati;
- c) Peculato (art. 314 c.p.) n. 6 reati;
- d) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) n. 8 reati;
- e) Rifiuto di atti d'ufficio – omissione (art. 328 c.p.) n. 2 reati;
- f) Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) n. 5 reati;
- g) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 331 c.p.) n. 7 reati;
- h) Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.) n. 4 reati;
- i) Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322-bis c.p.) n. 1 reato;
- j) Concussione (art. 317 c.p.) n. 1 reato;
- k) Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) n. 1 reato;
- l) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) n. 1 reato;

Non si sono registrati, invece, i seguenti delitti:

- a) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.);
- b) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Effetti su Sistemi Territoriali S.p.A. da quanto sopra riportato non sembra emergere, nell'anno in questione, un quadro di particolare allarme per quanto attiene ai reati analizzati. In ogni caso i punti che più interessano l'attività e i fini istituzionali della società riguardano i reati contro la Pubblica amministrazione e l'indebita percezione di contributi o finanziamenti. Per quanto riguarda il primo punto, ST ha adottato una Procedura appalti e contratti che presenta i correttivi richiesti da ANAC, mentre per il secondo punto, si ritiene debba essere adottata una specifica procedura che rilevi ed evidenzi le modalità di richiesta dei contributi con relativo flow chart e correttivi.

Corte dei Conti – Sezioni Giurisdizionale Regionale per il Veneto – Inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 - Estratto

Dalla relazione si è potuto rilevare un aumento delle competenze della Corte dei Conti a seguito di modifiche e interpolazioni normative intervenute nell'ultimo biennio. Tali modifiche sono conseguite alla funzione tipica che i controlli sono via via venuti ad assumere, nel duplice interesse di verificare, da un lato, la corretta gestione dei beni pubblici – intesi in senso lato – e, dall'altro, gli esiti effettivi dell'azione amministrativa, confrontando i risultati conseguiti dal pubblico con gli obiettivi prefissati. Tali controlli, secondo il Presidente, rivestono una fondamentale importanza in un Paese come l'Italia, che soffre di endemici ritardi strutturali.

Anche in tale contesto particolare rilievo viene dato agli aumenti dei costi delle materie prime e alle politiche nazionali intervenute per fronteggiare tali rialzi. Ciò in quanto siffatte politiche hanno riflessi, più o meno direttamente, sui bilanci e rendiconti degli Enti pubblici, sottoposti al vaglio della Corte dei Conti.

La giurisprudenza in materia di responsabilità Amministrativa

Le questioni affrontate hanno evidenziato, nei vari ambiti della pubblica amministrazione, un variegato quadro di illeciti, taluni caratterizzati dalla propensione alla realizzazione di profitti di carattere personale nella gestione della cosa pubblica, altri, i più numerosi, da grave negligenza nell'espletamento degli obblighi di servizio, agevolata da carenze nei controlli da parte degli organi a ciò preposti. Sono state pronunciate, condanne per il considerevole importo di € 12.461.210,83 pari

al danno addebitato non solo ad amministratori e dipendenti pubblici che, in spregio degli obblighi di servizio, hanno arrecato pregiudizio alle amministrazioni di appartenenza ma altresì a soggetti privati che indebitamente hanno percepito o utilizzato illegalmente risorse pubbliche. Sono emersi infatti:

- a) Danni erariali da reato
- b) Illeciti nella gestione del rapporto di impiego o di servizio
- c) Illeciti nelle procedure di appalto e nelle forniture
- d) Illeciti in materia di sanità
- e) Danni al patrimonio pubblico
- f) Illeciti nella riscossione di entrate
- g) Illeciti nella gestione di contributi e finanziamenti pubblici

Nell'anno trascorso, gli illeciti derivanti da condotte corruttive hanno costituito una delle cause più significative di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, nonostante le misure di contrasto introdotte dal legislatore e le molteplici azioni avviate dal pubblico ministero penale e, per quanto di competenza specifica, dal pubblico ministero contabile.

Al danno prodotto dalla corruzione e perseguibile in giudizio, va sommato l'enorme danno per la collettività determinato dalla distrazione di ingenti disponibilità finanziarie erariali che avrebbero potuto essere destinate a fini pubblici e che comporta effetti devastanti sul contesto organizzativo delle amministrazioni danneggiate e inevitabili battute d'arresto per la regolarità dei servizi resi e conseguentemente per la crescita economica del territorio.

Sono state emesse, tra le altre, sentenze per il danno derivato da attività libero professionale non autorizzata, arrecato in violazione della normativa di settore (art. 7 del D.Lgs. 165/2001) che disciplina, in modo assolutamente chiaro e comprensibile, la materia in esame, nel rispetto dei precetti costituzionali di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione che sanciscono il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego al servizio della collettività. Inoltre, a seguito dei mutamenti degli assetti operativi della pubblica amministrazione, sono sempre più frequenti le ipotesi in cui il perseguimento di fini pubblici viene affidato a soggetti privati, destinatari di finanziamenti o contribuzioni pubbliche.

La Corte di cassazione, da oltre un decennio, ha reso stabile il proprio orientamento giurisprudenziale (sopra illustrato) secondo cui il soggetto privato che gestisce fondi pubblici e che, per sua scelta, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, è sottoposto alla giurisdizione contabile.

Effetti su Sistemi Territoriali S.p.A.: da tale stralcio è evidente che la corruzione nel Veneto, nonostante l'introduzione di norme molto stringenti, è ancora molto presente, pertanto l'Azienda deve dare impulso alla formazione e ai controlli; particolare attenzione dovrà essere posta agli incarichi extraistituzionali non autorizzati, per i quali non è presente una procedura anche se storicamente non ci sono stati casi di richiesta e assegnazione di incarichi extraprofessionali, ma necessitano controlli a campione più forti e regolamentati.

Corte d'Appello di Venezia – Anno giudiziario 2023 – Discorso inaugurale – Estratto

L'esame dei dati numerici consente di affermare che, almeno sotto il profilo delle iscrizioni delle notizie di reato, vi è una certa stabilità dei fenomeni criminosi. Si è registrata, anzi, una lieve diminuzione del totale dei reati denunciati, in controtendenza alla sempre marcata e diffusa percezione di insicurezza, da parte dei cittadini. La distanza tra dati reali e dati percepiti determina una distorsione; e questa incentiva la tendenza ad accentuare i fenomeni e, dunque, l'allarmismo senza – per la sua natura artificiosa – migliorare la conoscenza dei fenomeni criminosi né lenire l'inquietudine suscitata nella popolazione.

A differenza dell'anno precedente non si è rinvenuta una tabella riferita ai singoli reati contro la PA ma viene evidenziato che continua il trend di riduzione dei reati contro la PA, con una riduzione del 5% rispetto all'anno precedente. A tal fine, per permettere un'analisi completa del relativo dato si riportano i riferimenti del periodo tra il 01/07/2020 e il 30/06/2021:

CATEGORIA DI REATO	FATTISPECIE/NORMA	01/07/2020-30/06/2021		
		Noti	Ignoti	Totale
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Totale reati contro la PA - procedimenti	143	17	160
	di cui			
	Peculato/ art. 314 c.p.	97	9	106
	Concussione/ art. 317 c.p.	5	2	7
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio/ art. 319 c.p.	15	3	18
	Corruzione in atti giudiziari/ art. 319 ter c.p.	3	0	3
	Induzione indebita a dare o promettere utilità/ art. 319 quater c.p.	8	0	8
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio/art. 320 c.p.	1	1	2
Pene per il corruttore/ art. 321 c.p.	14	2	16	

Effetti su Infrastrutture Venete S.r.l.: dall’analisi dei dati rilevati risultano in aumento i reati contro **Effetti su Sistemi Territoriali S.p.A.:** dall’analisi dei dati rilevati risultano in aumento i reati contro la Pubblica amministrazione e in materia di appalti. Ragion per cui è necessario intensificare il monitoraggio e il controllo sulle attività di selezione e affidamento degli appalti.

Corte suprema di Cassazione– Relazione sull’amministrazione della giustizia (2022) – Estratto

Il numero dei procedimenti civili complessivamente pendenti nella Corte di Cassazione a fine 2022 è di 104.872, inferiore a quello di 111.241 risultante a fine 2021. Il dato di flusso relativo alla Corte, nel suo complesso, restituisce l’idea che la “battuta d’arresto” dovuta alla pandemia abbia inciso meno negativamente per la contestuale sensibile diminuzione delle nuove iscrizioni rispetto al 2019. In termini percentuali la riduzione è del 5,7 %.

Le statistiche ministeriali rilevano, invece, un decremento del 2% delle sopravvenienze dei procedimenti penali (n. 45.363) rispetto al 2021, in cui vi era stato un forte incremento del 20,2%, anche a seguito della ripresa delle attività giudiziarie post Pandemia.

In concomitanza rileva un aumento del 7,9% della definizione dei processi, con una conseguente importante diminuzione delle pendenze in essere.

Tra i procedimenti iscritti, i delitti contro la PA costituiscono il 4,7% del totale dei delitti e sono nettamente aumentati rispetto al 2021, i valori sono di poco differenti per quanto riguarda i procedimenti iscritti.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Corte si è occupata, in modo particolare di contratti ed espropriazioni. Merita attenzione l’individuazione della disciplina applicabile ai contratti conclusi dalla P.A. iure privatorum, specificando che il recesso, in tali casi, può essere validamente espresso dall’ente pubblico in qualsiasi forma, purché pervenga nella sfera di conoscenza del destinatario, ed è sottratto al sindacato di legittimità, riservato agli atti amministrativi, anche per quanto attiene l’obbligo di motivazione.

Infine, nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, vanno segnalate le pronunce intervenute con riguardo all’esatto ambito applicativo dell’art. 323 c.p. in tema di abuso d’ufficio, e più specificatamente in riferimento a condotte consistenti in violazione di norme generali ed astratte, da cui non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. Le sentenze intervenute sul punto nel corso del 2022, hanno concordato per un’interpretazione stringente, anche in considerazione dell’intento della novella, che era espressamente finalizzato a “sbarrare la strada alle interpretazioni giurisprudenziali che avevano dilagato la sfera di operatività della norma”.

ANAC – Indicatori di contesto – Estratto

ANAC ha predisposto una dashboard attraverso la quale è possibile analizzare il contesto esterno per ciascuna Provincia di riferimento. Gli **indicatori di contesto** supportano l’analisi del rischio corruttivo nei territori, andando ad indagare dimensioni tematiche legate all’istruzione, alla presenza di criminalità, al tessuto sociale, all’economia locale e alle condizioni socio-economiche dei cittadini. I dati e gli indicatori vengono resi disponibili attraverso dashboard (cruscotti) che consentono analisi

di contesto, fruibilità e riuso. Nello specifico, l'analisi di contesto si articola in diciotto indicatori elementari raccolti in quattro domini tematici (istruzione, economia, capitale sociale e criminalità). Al momento i dati, tuttavia, si riferiscono all'anno 2017.

Indicatore di composito istruzione

Livelli più elevati di corruzione sono associati a livelli più bassi di istruzione nella popolazione. Una possibile spiegazione è che gli individui con livelli di istruzione più elevati abbiano acquisito competenze e conoscenze che li rendono più consapevoli del valore delle libertà civili e meno tolleranti nei confronti della corruzione. Per le stesse ragioni, livelli più elevati di corruzione mediamente sono associati a livelli più bassi di capitale umano.

La provincia di Padova, su un massimo di 8 – inteso come livello a maggior rischio corruzione – si posiziona a livello 2, superando le posizioni delle province limitrofe che si posizionano tra il 3° e il 4° livello.

Indicatore composito economia

L'alto livello e il grado di uguaglianza nella distribuzione del reddito, l'occupazione, la capacità di attrarre investimenti interni ed esteri e di favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali, l'intensità della competizione nei mercati, la libertà economica, sono fattori che si associano a bassi livelli di corruzione.

Inoltre a livelli elevati di utilizzi di Internet è associato un livello di corruzione più basso in quanto la rete favorisce la diffusione di informazioni che rappresentano uno strumento di controllo dell'esercizio dei poteri pubblici.

La provincia di Padova, rispetto a tale indicatore, si posiziona al 1° livello, quindi si valuta a bassissimo rischio per quanto concerne distribuzione del reddito e livello occupazionale.

Indicatore composito capitale sociale

La coesione della comunità di appartenenza, così come l'affidabilità, la lealtà e la fiducia reciproca degli attori sociali pongono le basi per un efficace sviluppo delle transazioni economiche e delle relazioni tra cittadini e istituzioni. Una maggiore fiducia nelle istituzioni e nel corpo politico e nelle relazioni sociali interpersonali si associa a livelli più bassi di corruzione. Esiste una consolidata evidenza empirica basata sui modelli di apprendimento sociale che mostra come il comportamento pro-sociale a livello individuale sia significativamente condizionato da quello dei propri concittadini e dei leader politici; al contrario, politici corrotti generano (e legittimano) cittadini corrotti. C'è poi il rischio che, una volta che gli adulti coinvolti nella corruzione abbiano interiorizzato queste nuove norme di comportamento antisociale, socializzino ad esse i propri figli, oppure che i bambini le acquisiscano, attraverso le interazioni con i coetanei, e barino a loro volta.

In riferimento al capitale sociale, la provincia di Padova si posiziona al 2° livello, in linea con le province limitrofe.

Indicatore composito criminalità

La diffusione della corruzione può essere notevolmente influenzata dai livelli complessivi di criminalità, dall'efficacia del sistema giuridico nel contrastarla, dal grado di protezione che esso riconosce agli individui danneggiati dalle attività corruttive.

Anche in tal caso la provincia di Padova si posiziona al livello 2.

Effetti su Sistemi Territoriali S.p.A.: la corruzione, benché all'apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione. Al tempo stesso, occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation quali quelli di recente introdotti, verso i quali l'ANAC ha già manifestato perplessità.

La sfida rappresentata dalla corruzione è tuttavia di entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla sola repressione.

L'indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo (ma nient'affatto alternativo) rispetto alla sanzione penale, risulta del resto rafforzata proprio dalle evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza dell'apparato burocratico negli episodi di corruzione, che comprova l'assoluta utilità di prevedere adeguate misure organizzative (in primis in tema di conflitti

d'interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di rischio. Rilevante è l'incremento esponenziale delle segnalazioni riguardanti gli illeciti avvenuti sul luogo di lavoro (whistleblowing), verso le quali nel 2017 sono state introdotte nell'ordinamento particolari tutele per evitare ritorsioni e discriminazioni: nei primi nove mesi dell'anno l'ANAC ne ha ricevute oltre 700, un dato indicativo - al netto delle segnalazioni improprie - della crescente propensione a denunciare reati e irregolarità.

La trasparenza, intesa quale strumento di monitoraggio civico dell'azione amministrativa, allo stato rappresenta un patrimonio consolidato e soprattutto diffuso, come dimostrano tutte le rilevazioni svolte nel tempo dall'Autorità. Parimenti, la diffusione fra le amministrazioni dell'istituto della vigilanza collaborativa, che consente di sottoporre la documentazione di gara al vaglio preventivo dell'ANAC, ha consentito lo svolgimento di grandi eventi e di bandire appalti di particolare entità senza le infiltrazioni mafiose e criminali che hanno costellato il passato recente.

Ciò non significa affatto che la corruzione pulviscolare di oggi non sia pericolosa: spesso la funzione è svenduta per poche centinaia di euro e ciò, unitamente alla facilità con cui ci si mette a disposizione, consente una forte capacità di penetrazione al malaffare.

Quindi è necessario porre l'attenzione su: - Appalti pubblici (controlli non solo su affidamenti diretti, ma anche procedure di gara) - Conflitto d'interesse - Rotazione periodica del personale - Whistleblowing - Trasparenza - Procedimenti di modico valore.

ISTAT – La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie 2017 – Estratto

Nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016, l'Istat ha introdotto un modulo volto a studiare il fenomeno della corruzione. Si tratta di un approfondimento che per la prima volta vuole offrire una stima del numero di famiglie coinvolte nel corso della propria vita in dinamiche corruttive: sono state intervistate 43mila persone tra i 18 e gli 80 anni di età a cui è stato chiesto **se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni nell'accesso a un servizio o di un'agevolazione.** L'attenzione è quindi rivolta alle esperienze concrete: è stato anche chiesto se vi sia stato uno scambio, in quale modo sia avvenuto, la sua entità e il suo esito, il comportamento di denuncia. Al contempo è stata anche rilevata la conoscenza indiretta di casi di corruzione, cioè se si è venuti a conoscenza, nel proprio ambiente, di persone - come amici, colleghi e familiari - che abbiano ricevuto richieste di denaro, favori o regali in cambio di servizi.

Si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi).

La situazione sul territorio appare notevolmente diversificata. L'indicatore complessivo di corruzione stimato varia tra il 17,9% del Lazio e il 2% della Provincia autonoma di Trento. Valori particolarmente elevati presentano anche l'Abruzzo e la Puglia, rispettivamente 11,5% e 11%, la Basilicata e il Molise, mentre all'opposto si collocano alcune regioni del Nord come la provincia autonoma di Bolzano, il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le Marche. In ambito lavorativo i casi di corruzione sono più segnalati nel Lazio (7,4%) e in Puglia (6,3%), seguono Liguria (4,2%), Sardegna (4,2%) e Basilicata (4,1%). Nel Lazio (5,7%) e in Puglia (4,8%) è presente la percentuale più alta di famiglie che hanno avuto richieste di denaro quando si sono rivolte a uffici pubblici (Comune, Provincia, Regione, aziende sanitarie locali, vigili del fuoco, ecc.).

Le famiglie che vivono nei centri dell'area metropolitana hanno ricevuto una richiesta di denaro o favori in cambio di servizi in proporzione quasi doppia rispetto a chi vive nei comuni più piccoli fino a 10 mila abitanti (rispettivamente 11,3% e 6%); le percentuali sono elevate anche nei comuni delle periferie delle aree metropolitane (9,4%). Tuttavia i settori riflettono la diversa esposizione ad eventi di possibile corruzione: in sanità sono maggiori nei comuni periferici alle aree metropolitane mentre nelle grandi città è più elevata la percentuale di famiglie che hanno avuto richieste di denaro o regali al momento della ricerca del lavoro.

Rispetto al quadro generale il panorama degli ultimi 3 anni è leggermente diverso. Il Sud detiene il primato di casi di corruzione, seguono il Centro e le Isole; tra le regioni emergono Abruzzo, Lazio e Puglia. Negli ultimi 3 anni le famiglie che hanno avuto richieste di denaro o regali/favori in cambio di servizi è maggiore nei comuni delle periferie delle aree metropolitane con un sorpasso netto dei comuni centro delle aree stesse (4,1% le prime, 3,6% le secondo contro la media del 2,7%).

La corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell'avvio di un'attività lavorativa (2,7%). La richiesta di denaro o scambi ha coinvolto il 2,7% delle famiglie che nel corso della vita hanno fatto domanda di benefici assistenziali come contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità e il 2,1% delle famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici. In particolare si stima all'1,5% la percentuale delle famiglie a cui è accaduto quando si sono recate presso uffici pubblici comunali, della Regione o della Provincia. Richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte di forze dell'ordine o forze armate e nel settore dell'istruzione hanno riguardato rispettivamente l'1% e lo 0,6% delle famiglie.

La stima più bassa di corruzione riguarda le public utilities: sono soltanto 0,5% le famiglie che al momento di richiedere allacci, vulture o riparazioni per energia elettrica, gas, acqua o telefono hanno avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi richiesti. Nella maggior parte dei casi di corruzione c'è stata una richiesta esplicita da parte del diretto interessato (la stima è pari al 38,4%) o questi lo ha fatto capire (32,2%); è invece meno frequente la richiesta da parte di un intermediario (13,3%). In altri casi gli intervistati riportano che non vi è stata una vera e propria richiesta dal momento che "si sa che funziona così" (9,4%) e in un residuale 1,5% è il cittadino ad avere offerto di propria iniziativa denaro o regali. Tuttavia, a questa domanda l'8,1% degli intervistati si è rifiutato di rispondere mentre il 6,2% ha detto di non ricordare o di non sapere come si fosse svolto il fatto. Le circostanze sono molto diversificate negli ambiti presi in considerazione.

La richiesta da parte di un intermediario è più frequente nel settore lavorativo (17,7% dei casi), la convinzione che "funzioni così" è maggiormente diffusa negli uffici pubblici e nell'assistenza. Per quest'ultima è più elevata anche la quota di chi si è offerto di pagare o fare regali di propria iniziativa. La richiesta esplicita caratterizza di più il Centro e il Nord-ovest (rispettivamente 47,8% e 47,6%) e raggiunge il punto massimo nei comuni centro delle aree metropolitane (60,6%). La modalità "è stato fatto capire" si verifica di più nel Nord-est (43,5%), così come la presenza di un intermediario è più frequente in quest'ultima ripartizione (29,8%) e nelle Isole (27,1%). "Non vi è stata alcuna richiesta esplicita perché si sa che funziona così" si associa di più al Meridione (13,2% contro il 2,8% del Nord e il 10,9% del Centro) e ai piccoli comuni (18,3% in quelli da 10mila a 50mila abitanti e 10,4% nei comuni fino a 10mila abitanti). Per la corruzione nel settore assistenziale, nel 23,5% dei casi i protagonisti sono stati i medici e nel 22,1% i dipendenti degli enti locali (comune, provincia e regione) e altri dipendenti pubblici o del patronato. Nell'ambito dei contatti con le public utilities la corruzione si manifesta attraverso richieste di dipendenti delle aziende della distribuzione elettrica (44,6%) e del gas (31,3%).

L'oggetto di scambio più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), soprattutto per ciò che attiene i settori dell'assistenza (65,7%), dei contratti con le compagnie di elettricità, gas, acqua e telefoni (63,6%) e della sanità (61,2%); seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), che caratterizzano di più il comparto uffici pubblici (22,9%), e i regali (9,2%). In misura minore il contenuto dello scambio è una prestazione sessuale (4,6%) o altri favori (7,6%). Lo scambio di denaro viene indicato in percentuale più alta dagli abitanti del Centro (72,2%), delle Isole (64%) e, soprattutto, da chi vive nei grandi comuni (83,1%); favori e trattamenti privilegiati sono stati richiesti di più nelle Isole (20,9%) e nei comuni fino a 10mila abitanti (23,2%).

Sono il 35,6% le famiglie che hanno accettato di corrispondere alla richiesta di denaro o di fare regali: la percentuale è massima nel settore delle public utilities (54,6%), seguono gli uffici pubblici (37,4%), l'ambito sanitario (36,4%), quello dell'assistenza (24,2%) e il lavoro (18,2%). Elevate anche in questo caso le non risposte per i settori giustizia e forze dell'ordine. In più di un caso su due (52,8%)

l'ammontare versato non supera i 500 euro mentre per il 12,7% la cifra corrisposta è oltre tale soglia. Il 15,2% non ricorda e il 19,4% ha preferito non rispondere.

Se l'accordo contempla un regalo, nella maggior parte dei casi il suo valore non ha superato i 150 euro previsti dalla legge n.190 del novembre 2012, che stabilisce in tale somma il valore minimo consentito per non essere considerato un caso di corruzione.

Tra le famiglie che hanno accettato lo scambio, l'85,2% ritiene che aver pagato sia stato utile per ottenere quanto desiderato: in particolare nell'ambito dei singoli settori, il rendimento è totale per le public utilities (99,1%) e particolarmente elevato per ottenere un lavoro (92,3%) o una prestazione sanitaria (82,8%).

Pur di ottenere un servizio il 51,4% delle famiglie ricorrerebbe di nuovo all'uso del denaro, dei favori o dei regali (73,8% nel caso di una prestazione sanitaria). Per contro, il 30,9% delle famiglie non lo rifarebbe: il 37,8% perché lo ritiene un comportamento scorretto che danneggia la collettività, mentre una quota analoga, ragionando in termini di utilità, non si reputa soddisfatta di quanto ottenuto. Il 25,2% riconosce di aver pagato per un servizio che gli sarebbe spettato di diritto. La quota di famiglie che hanno avuto richieste di corruzione denunciando l'episodio è solo del 2,2%, la quasi totalità non lo ha fatto (95,7%), il 3,3% preferisce non rispondere e l'1,9% non sa o non ricorda. Tra i motivi della non denuncia viene evidenziata soprattutto la sua inutilità (39,4% dei casi) e la consuetudine della pratica per raggiungere i propri obiettivi (14%); seguono il non sapere chi denunciare (12,5%) e la paura delle rappresaglie e delle conseguenze, anche giuridiche, della denuncia (12,4%). Altri invece ribadiscono l'utilità del vantaggio avuto a seguito della transazione corruttiva (9,2%). Altre motivazioni interessanti, ma residuali, della scelta di non denunciare sono la convinzione che l'aver dato denaro/regali è stato un segno di gratitudine (1,3%) e la consapevolezza che non essendoci prove o una richiesta esplicita, comunque le autorità non avrebbero potuto fare nulla (3,8%).

Non sporgere denuncia perché inutile e perché non interesserebbe a nessuno è la modalità più segnalata nei casi di corruzione per ottenere i benefici assistenziali; nel settore della sanità viene accentuato anche l'aspetto dell'utilità e della normalità della corruzione. Sempre con riferimento alla corruzione, inoltre, il 13,1% dei cittadini conosce direttamente qualcuno fra parenti, amici, colleghi o vicini a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere facilitazioni in diversi ambiti e settori ed ammonta al 25,4% la popolazione che conosce persone che sono state raccomandate per ottenere privilegi. Agli occupati e a coloro che hanno lavorato in passato è stato chiesto se hanno mai assistito, nel loro ambiente di lavoro, a scambi di favori o di denaro che hanno considerato illeciti o inopportuni. È capitato a oltre 1 milione e 900 mila persone (5,0%). Le regioni con i tassi stimati più elevati sono Lazio (7,5%), Veneto (7,2%), Liguria (6,9%), Sardegna (5,9%), Emilia Romagna (5,8%) e Lombardia (5,5%). I settori di attività economica in cui più di frequente si assiste a questi scambi sono quelli delle intermediazioni monetarie e finanziarie (13,6%), sanità e altri servizi sociali (8,8%) e costruzioni (7,4%). Nel 55% dei casi, tuttavia, le persone che hanno assistito a questi scambi illeciti non hanno preso alcuna iniziativa, il 17,3% ne ha parlato soltanto con persone al di fuori dell'ambito lavorativo come familiari o amici, il 13,9% con colleghi fidati e il 9,4% direttamente con la persona coinvolta. Solo l'11,8% lo ha segnalato a un superiore e appena l'1,9% al responsabile anticorruzione presente sul luogo di lavoro anche se, al riguardo, va segnalato che questa figura è prevista solo nell'ambito della Pubblica Amministrazione e da pochi anni a questa parte (Legge n° 190/2012). Nel nostro Codice penale il voto di scambio è classificato fra i reati contro l'ordine pubblico con la denominazione di "scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416ter del Codice Penale). Pur con una diversa classificazione giuridica rispetto alla corruzione – che è un reato contro la P.A. - il voto di scambio ne condivide, per alcuni aspetti, la fenomenologia. In questo caso il pactum sceleris avviene fra un elettore e un politico, o un suo intermediario, che trasformano in oggetto di scambio quel voto che secondo la nostra Costituzione (art. 48) dovrebbe essere "eguale, libero e segreto". Si stima che ad oltre 1 milione 700 mila cittadini (3,7% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) sono stati offerti denaro, favori o regali per avere il loro voto alle elezioni amministrative, politiche o europee. Il voto di scambio è più frequente in caso di elezioni amministrative e raggiunge i picchi più alti al Sud e nelle Isole, dove ne ha avuto qualche esperienza, rispettivamente, il 6,7% e l'8,4% della popolazione.

Tutte le regioni del Sud, fatta eccezione per il Molise, presentano tassi sensibilmente più elevati rispetto alla media Italia, con il massimo del 9,7% in Basilicata. In cambio del voto sono stati offerti o promessi soprattutto favori o trattamenti privilegiati (34,7% dei casi), nomine o posti di lavoro (32,8%) o addirittura denaro (20,6%).

A imprenditori, lavoratori autonomi e lavoratori in proprio che a livello personale non hanno ricevuto alcuna richiesta di denaro, regali o altra utilità per ottenere servizi o facilitazioni in ambiti attinenti alla loro attività lavorativa, è stato chiesto quale fosse la loro percezione sulla corruzione. Il dato stimato è elevato: il 32,4% dichiara che nel settore in cui opera succede sempre o spesso di essere obbligati a pagare per ottenere licenze e concessioni o contratti con la P.A. o permessi per l'import e l'export, o per agevolare pratiche fiscali o velocizzare procedure giudiziarie. Un ulteriore 19% afferma che succede almeno qualche volta. Questa percezione è più diffusa nel caso si tratti della richiesta di licenze e concessioni.

Con riferimento, invece, ai diversi settori di attività economica, nella percezione degli imprenditori e dei lavoratori autonomi intervistati il settore delle costruzioni è quello più esposto (il 37% dichiara che si è costretti a pagare sempre o spesso nei diversi ambiti) seguito dall'industria in senso stretto (34,7%) e dai servizi (32,5%). Il sistema delle raccomandazioni è così ampio, in Italia e non solo, da essere spesso considerato una pratica quasi normale. In ambito lavorativo, nel nostro Paese il canale di intermediazione più utilizzato e anche il più efficace per la ricerca di lavoro è quello informale in ambito familiare e amicale: lo ha utilizzato circa il 60% degli attuali occupati e per oltre il 33% ha rappresentato anche il canale d'ingresso nell'attuale lavoro.

Si stima che quasi 12 milioni di italiani (25,4% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) conosce personalmente qualcuno che è stato raccomandato: per ottenere un posto di lavoro (21,5%), una licenza, un permesso o una concessione (7,5%), per farsi cancellare multe o sanzioni (7,5%), per benefici assistenziali (6,8%), per l'ammissione o la promozione a scuole e università (4,9%) o per essere favorito in cause giudiziarie (1,9%).

L'8,3% degli italiani (10,5% degli uomini e 6,1% delle donne) ha ricevuto personalmente la richiesta di raccomandazioni, favori o di fare da intermediario con altri. Le richieste di raccomandazioni sono rivolte soprattutto agli uomini della fascia d'età 55-59 anni (16,2%), alle persone con titolo di studio universitario (15,7%) e in posizione lavorativa di dirigente (28,4%) o quadro (19,7%).

Questo malcostume appare più diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,3%) e al Nord-est (10,8%), in particolare in Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Veneto, e nei comuni centro dell'area metropolitana (9,2%).

Effetti su Sistemi Territoriali S.p.A.: è più che evidente che la corruzione è percepita come presente anche nel NordEst e nel Veneto; da rilevare che le famiglie si sono trovate coinvolte in fatti di corruzione anche nell'ambito dell'edilizia popolare. E' necessario rafforzare la formazione e far capire ai dipendenti che i comportamenti devono essere trasparenti e lineari per far cadere il pensiero che "le cose vanno così"; informare maggiormente il sistema delle segnalazioni e gli interventi conseguenti al fatto illecito.

ANAC – Delibera n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al P.N.A.” – Estratto

In tale Delibera ANAC ha proceduto ad esaminare alcune realtà tra le quali:

- Agenzie fiscali
- Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
- Gestione dei rifiuti

Dalla lettura di tali valutazioni sono emerse delle criticità che possono essere oggetto di analisi anche per Sistemi Territoriali S.p.a. quali:

Attività sottoposta a controllo	Criticità	Soluzione prospettata da ANAC
Svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti	L'elevata specializzazione di alcune professionalità può dar luogo a opportunità di incarichi in conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni istituzionali	1) Applicazione della disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e relativo regime autorizzatorio; 2) Fissazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o per l'autorizzazione di incarichi; 3) Assicurare la trasparenza degli incarichi
Incarichi ai dirigenti	Contemporaneo esercizio di funzioni di indirizzo e di funzioni gestorie, derivante conflitto di interessi	1) autodichiarazione sull'assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse; 2) Verifiche da compiere da parte dell'Amministrazione in ordine alle stesse; 3) Disciplina nel Codice Etico
Possibilità che i dipendenti, pur essendo abilitati, si inseriscano nel sistema informatico (banche dati) per scopi o finalità estranee a quelle per le quali la facoltà di accesso è stata loro attribuita	Accessi indebiti al sistema informatico con lo scopo di carpire alcuni dati e portarli a conoscenza di terzi o per conseguire finalità illecite	1) Monitoraggio e controllo sull'uso improprio delle banche dati
Mediazioni/conciliazioni le quali comportano la valutazione della convenienza a proseguire o meno il giudizio	Rischi di condizionamenti che possono indurre il personale a trattare in modo compiacente la contestazione; conclusione dell'accordo di mediazione/conciliazione in assenza dei presupposti giuridici o della documentazione prescritta	1) Separazione degli uffici per l'espletamento delle funzioni attinenti le verifiche, il contenzioso, i pagamenti rateizzati e la liquidazione delle spese e delle somme stabilite nelle sentenze; 2) verifica del rispetto dei criteri fissati per l'assegnazione delle procedure protocollate ai funzionari incaricati dell'attività istruttoria; 3) predisposizione misure di trasparenza sugli orientamenti dell'Azienda su questioni interpretative per rendere maggiormente conoscibili gli esiti dei contenziosi e favorire una applicazione omogenea delle norme

Attività sottoposta a controllo	Criticità	Soluzione prospettata da ANAC
Rimborsi dei crediti	Acquisizione di istanze indebite; omissione di controlli documentali più stringenti; dilatazione dei tempi dell'istruttoria, tipo sospensioni ingiustificate o richieste di integrazioni documentali non necessarie per esercitare pressioni sull'utente	1) elaborazione di una check list delle operazioni; 2) rotazione dei funzionari tra fase istruttoria e fase di controllo; 3) controllo delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari; 4) affiancamento casuale, senza preavviso, del responsabile dell'ufficio ai funzionari nella fase dell'eventuale contraddittorio con l'utente; 5) verifiche periodiche delle abilitazioni informatiche; 6) formazione specifica del personale
Aggiornamento dei dati e delle rendite nelle banche dati catastali	Il dipendente interno incaricato potrebbe, in accordo con il professionista o con l'utente, agevolare terzi a danno degli interessi pubblici; valutazione errata da parte del professionista	1) tecnico verificatore, deputato a fare i sopralluoghi, sia un soggetto diverso da chi deve evadere la pratica; 2) rotazione dei tecnici nelle zone da sottoporre a sopralluogo; 3) rotazione del personale addetto alle procedure;
Rateizzazione dei debiti	Possibilità per il dipendente, in cambio di denaro o favori, di ritardare la trattazione dei rigetti delle istanze di rateizzazione o delle revoche dei provvedimenti di dilazione oggetto di decadenza, concedere una dilazione in assenza delle condizioni previste, per impedire l'attivazione delle azioni coattive e favorire così il debitore	1) individuazione di una soglia massima di concessione della dilazione su semplice richiesta dell'utente; 2) sopra tale soglia individuazione della documentazione e requisiti per l'ottenimento della dilazione; 3) Individuazione di una check list di controllo e delle fasi di concessione con relativa segregazione delle competenze; 4) per importi superiori ad una data soglia controlli analitici da parte dei dirigenti; 5) Regolamenti dettagliati che limitino la discrezionalità dell'operatore; 6) automazione dei processi per eliminare interventi manuali nella trattazione; 7) attività di controllo a campione dei provvedimenti di accoglimento a cadenza periodica da parte dei responsabili, e mensilmente da parte dei dirigenti; 8) autorizzazioni da parte dei dirigenti per importi di un certo valore con soglia identificata;

Attività sottoposta a controllo	Criticità	Soluzione prospettata da ANAC
<p>sospensione della riscossione ove si ritenga che il pagamento richiesto non sia dovuto su istanza dell'utente</p>	<p>Comportamento del dipendente che ritardi la trattazione dell'istanza, con conseguente annullamento del debito; alterazione dei dati per agevolare l'utente a fronte di utilità personali</p>	<p>1) Regolamenti dettagliati che limitino la discrezionalità dell'operatore; 2) informatizzazione per garantire la tracciabilità e la trasparenza; 3) Controlli settimanali da parte dei responsabili e mensili da parte dei dirigenti</p>
<p>Gestione del patrimonio immobiliare: valutazioni estimative ai fini della vendita; determinazione della congruità del canone nelle locazioni; valutazioni congruità del prezzo nei casi di acquisti</p>	<p>rischio che i rapporti di prossimità con un determinato ambito territoriale possano pregiudicare l'imparzialità del personale preposto; favorire interessi di soggetti privati coinvolti negli acquisti e nelle locazioni; documenti forniti artefatti e/o no più attuali comportando valutazioni errate; documentazione grafica che non rappresenti fedelmente lo stato dell'immobile; nel caso non siano presenti dati oggettivi per la valutazione, rischio di scelte soggettive; criteri non trasparenti di valutazione; documento estimale redatto in modo tale da non permettere di ripercorrere l'iter logico;</p>	<p>1) attuazione della rotazione del personale assegnato a tali attività; 2) adozione di regole di condotta per la gestione del conflitto di interessi; 3) formazione diffusa in tema di anticorruzione; 4) potenziamento del livello di standardizzazione del processo estimativo; 5) intensificazione delle verifiche sulla correttezza delle informazioni; 6) chiara indicazione degli atti e/o offerte di mercato prese a riferimento</p>
<p>sistema dei controlli</p>	<p>Posizione del soggetto controllore in conflitto di interessi con il controllato; composizione del team di verifica limitata a un solo dipendente; mancata rotazione dei componenti del team di verifica; inerzia del controllore e decadenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo; mancata pianificazione dei controlli; mancato rispetto dei protocolli di sicurezza informatica</p>	<p>1) emanazione di linee guida, regolamenti, circolari; 2) rotazione del personale addetto alle verifiche; Integrazione del team con dipendenti di altri uffici; 3) verifiche a campione delle situazioni di conflitto di interesse; 4) pubblicazione di regolamenti e linee guida al fine di garantire la trasparenza;</p>

Attività sottoposta a controllo	Criticità	Soluzione prospettata da ANAC
Autorizzazioni/concessioni	Concessione di autorizzazioni in mancanza di requisiti; ritardo nell'esame della proroga in prossimità della scadenza dell'autorizzazione per agevolate l'utente; mancato addebito delle competenze per la concessione dell'autorizzazione	1)informatizzazione dei processi per assicurare la tracciabilità; 2) Adozione di regolamenti e linee guida per limitare comportamenti soggettivi; 3) Segregazione delle competenze tra fase istruttoria e fare decisoria; 4) presenza del visto di più funzionari nei procedimenti ritenuti più sensibili;
Custodia delle merci abbandonate	La mancata, incompleta o errata registrazione dei beni in custodia potrebbe celare indebite sottrazioni da parte dei dipendenti, anche nella fase di distruzione dei beni stessi	1) adozione di modelli di deposito; 2) costante attività ispettiva; 3) foto identificative dei beni per garantirne la tracciabilità;4) adozione di procedure di distruzione dei beni, ponendo anche a carico del titolare i costi di custodia e distruzione
Impiego di finanziamenti europei e nazionali	Limitata qualità della progettazione di alcuni interventi; selezione di progetti "non maturi"; Ritardi, accelerazioni e rimodulazioni a causa di carenze nei progetti; ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi; estrema frammentazione dei progetti;	1) Definire adeguati livelli di progettazione; 2) creazione di stazioni appaltanti qualificate fra più enti; 3) attenta programmazione; 4) utilizzo di adeguati sistemi informatici gestionali

Tali criticità e soluzioni prospettate, saranno poste all'esame della direzione, dei dirigenti e dei Capi ufficio ai fini di una contestualizzazione nella realtà di Sistemi Territoriali S.p.a., nel corso dell'esercizio 2021 e già in sede di analisi del presente Piano.

Contesto organizzativo e legislativo di riferimento

Dal 5 agosto 2016, data di emanazione del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti che attribuisce a ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) le funzioni di presidio della sicurezza ferroviaria sulle ferrovie regionali interconnesse alla rete nazionale, IV Srl ha abbandonato il sistema previsto dal DPR 753/80 (regime di natura prescrittivo) e si è adeguata ai requisiti di sicurezza nazionali del sistema ferroviario (regime per l'individuazione di obiettivi - tipo rischio zero).

L'impianto normativo nazionale per le aziende ferroviarie che operano sotto la giurisdizione ANSF è complesso. La principale norma a riferimento è il D.lgs 162/2007, che, oltre ad istituire l'Autorità Nazionale, trasferisce in capo alle aziende ferroviarie la responsabilità del controllo di tutti i rischi derivati dalle proprie attività, compresi quelli importati da fornitori e da terzi, interferenti col sistema ferroviario. La probabilità di verifica di tali rischi deve essere ridotta al minimo mediante l'adozione di un Sistema di Gestione di Sicurezza Ferroviaria aziendale, elaborato in conformità al Regolamento Europeo 1158/2010, per ciò che concerne le imprese Ferroviarie, al Regolamento Europeo 1169/2010, per il Gestore Infrastruttura. Nel solco di tali modifiche normative, viene emanato il D.lgs 191/2010, che, oltre all'analisi del rischio, prevede, la preliminare verifica di conformità agli standard CE, da parte e sotto la responsabilità del Gestore Infrastruttura, per ciascun impianto tecnologico di nuova installazione ovvero per eventuali modifiche/implementazioni apportate al relativo sistema di funzionamento.

L'intervenuta profonda modifica della normativa in ambito ferroviario e le scelte politico-organizzative hanno investito IV Srl obbligandola ad una celere revisione di molteplici processi interni, come meglio descritti al § 4.2. Anche tale motivo ha causato un certo ritardo nella mappatura e analisi dei rischi da parte di RPCT, che tuttavia ha costituito e formalizzato un gruppo di lavoro permanente finalizzato alla definizione della mappatura dei processi e della valutazione dei rischi corruttivi e di "mala-amministrazione", i cui risultati saranno visibili nel corso del 2022.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici: Principi generali e principali novità

I due principi cardine

Il Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:

- il "*principio del risultato*", inteso quale interesse pubblico primario del Codice medesimo, che afferisce all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il "*principio della fiducia*" nell'azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Tra le principali innovazioni introdotte:

- la digitalizzazione diviene il "motore" per modernizzare l'intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell'appalto. Si definisce un "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'ANAC, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce in modo esplicito a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, per il tramite dell'istituto dell'accesso civico generalizzato;
- alla programmazione di infrastrutture prioritarie viene impresso un notevole slancio. Si prevede l'inserimento dell'elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l'istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all'esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell'interesse archeologico;
- l'appalto integrato diviene possibile senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria;
- il general contractor viene reintrodotta. Con questi contratti, l'operatore economico "*è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo*". L'attività anche di matrice pubblicitica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell'istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la P.A. e gli operatori privati nello svolgimento di attività d'interesse generale;
- nel partenariato pubblico-privato si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l'affidamento di progetti. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore;

- nei settori speciali si prevede una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata;
- il subappalto a cascata viene introdotto adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi ipotesi per ipotesi;
- per i concessionari scelti senza gara si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture, tuttavia tale obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce);
- nell’ambito della revisione dei prezzi, è confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, col riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo;
- per la fase dell’esecuzione si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In ipotesi di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato;
- nell’ambito governance, contenzioso e giurisdizione molte novità. Per fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato pure alle liti relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Il ruolo dell’ANAC nel Codice degli Appalti pubblici

L’art. 222 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”.

E’ bene ricordare che il compito di lottare contro la corruzione è stato introdotto soltanto nel 2014, con il Decreto Legge n. 90, quando l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) è stata fusa per incorporazione nella CIVIT (la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009 ed individuata nel 2012 dalle Legge Severino come Autorità Anticorruzione). Si è così dato vita ad una complessa organizzazione indipendente che copre tre pilastri del settore pubblico: contratti, anticorruzione e trasparenza.

Peraltro, per un riparto di poteri, l’Autorità ha perso la gestione del sistema di performance collocato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come dimostrano le scelte legislative, anche più recenti (dal Decreto Legislativo n. 97/2016 che ha semplificato la Legge Severino al Decreto Legge n. 80/2021 che ha introdotto il Piano integrato dell’attività e dell’organizzazione), performance e anticorruzione dovrebbero essere gestite in stretto coordinamento. Appare quindi auspicabile uno scorporo tra contratti pubblici, un sistema complesso e rilevante anche sotto il profilo economico (circa 200 miliardi di euro nel 2021), e performance, anticorruzione e trasparenza che riguardano l’attività amministrativa più in generale.

Il ruolo dell'ANAC nella riforma

Certamente la discontinuità più evidente, rispetto al passato, risiede nella mancato rinnovo della previsione che conferiva ad ANAC il potere di adottare linee guida, essendo tale potere assorbito dall’adozione della disciplina regolamentare di attuazione del nuovo codice

Inoltre, viene eliminato il riferimento al potere di ANAC di emanare “altri strumenti di regolazione flessibile” ma l’art. 222 continua a prevedere che l’ANAC possa adottare “atti amministrativi generali” oltre ai già previsti bandi, capitolati e contratti “tipo”.

L'attività di vigilanza dell'ANAC: le sanzioni

Riguardo al potere di vigilanza, sono state rafforzate le funzioni di vigilanza collaborativa ed, infatti, è previsto che ANAC possa irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Tali sanzioni riguardano i seguenti settori:

- corretta esecuzione dei contratti pubblici;
- sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori;
- qualificazione delle stazioni appaltanti;
- digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici;
- tutti gli altri casi previsti dal codice.

La mera indicazione dei settori in cui possono essere irrogate può lasciare dubbi sull’indeterminatezza della condotta sanzionabile e sugli eventuali destinatari: solo le stazioni appaltanti o anche gli operatori economici? La stessa disposizione sembra orientare la scelta verso le prime in quanto aggiunge che la sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Determinate condotte illecite oggetto di sanzione sono invece meglio specificate nel testo del codice, quali la violazione del diritto di accesso (art. 36, comma 6), artifici per eludere il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63, comma 11), la mancata o tardiva comunicazione della sospensione dell’esecuzione (art. 121, comma 7). Infine il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla Autorità, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, determinano una sanzione entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000; tale sanzione è aumentata fino a euro 10.000 se i soggetti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri (art. 222, comma 13).

La sanzione sul Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Merita menzione a parte, la sanzione prevista in capo ai RUP per l’inadempimento degli obblighi di trasmissione dei dati, anche ai fini della trasparenza, nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, la quale prevede una sanzione nel minimo pari ad € 500 e nel massimo pari ad €10.000 (art. 222, comma 9 e 13). L’inadempimento è comunicato all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della valutazione delle prestazioni dei soggetti responsabili. Se il ritardo è inferiore a 10 giorni la sanzione sarà minima. Un salvacondotto temporaneo è poi previsto per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data di

approvazione del Codice. Il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro 60 giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione.

La digitalizzazione

Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisisce piena efficacia, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dagli impegni presi con il PNRR.

Verranno meno i regimi transitori di pubblicità legale nei contratti pubblici, le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale e l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva. La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. E' quanto stabilisce la delibera predisposta da ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici l'eshaustività delle indicazioni relative all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dal 1° gennaio 2024, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di Anac renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti all'articolo 28 del Codice.

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, dal 31 dicembre 2023 sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza.

Tale processo di digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili ed in seguito una riorganizzazione della fase dei controlli.

La Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 che riporta l'aggiornamento 2023 al PNA 2022, si concentra sulla parte speciale del PNA 2022 relativa ai contratti pubblici ed in particolare:

- ✓ alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- ✓ alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

In materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice, e dei regolamenti adottati dall'Autorità, si richiamano rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023.

Con riguardo ad Sistemi territoriali S.p.A. l'impatto della piena efficacia della riforma si sta riflettendo sull'aggiornamento dei principali strumenti organizzativi della Società: procedure, regolamenti, mappatura dei processi e valutazione dei rischi.

Al momento non è ancora possibile perfezionare tali documenti né adeguare interamente le relative procedure in quanto i nuovi strumenti, come il FVOE 2.0 nonché la BNCP, per i quali era prevista la messa in funzione a partire dal 1° gennaio 2024 non sono ancora operativi.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si sviluppa attraverso una approfondita analisi dell'organizzazione e gestione operativa della Società con l'intento di evidenziare in maniera analitica i ruoli e il conseguente sistema delle responsabilità, che in azienda svolge anche la funzione di Responsabile del Sistema Integrato di Gestione della Qualità certificata ISO 9001:2015 e della Sicurezza certificata ISO 45001:2018, ha approfondito e rielaborato la mappatura dei processi aziendali rispetto alla preesistente mappatura predisposta ai fini della elaborazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Tale attività integra le "aree a rischio obbligatorie" con le ulteriori attività contemplate dalla determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 individuando le cosiddette "aree generali" nonché introdurre un processo di analisi per l'identificazione delle ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto ("aree di rischio specifiche").

Inoltre, sviluppa un criterio di analisi e di valutazione dei processi e delle aree di rischio in sintonia con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 istitutiva del PNA 2022 e, da ultimo, dalla Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 che riporta l'aggiornamento 2023 al PNA 2022, e si concentra sulla parte speciale del PNA 2022 relativa ai contratti pubblici ed in particolare:

- ✓ alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- ✓ alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Inoltre, sviluppa un criterio di analisi e di valutazione dei processi e delle aree di rischio in sintonia con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 istitutiva del PNA 2022.

ANAC, nell'Allegato 1 al PNA 2019, consiglia di arricchire progressivamente la descrizione dei processi con i seguenti elementi: - elementi in ingresso che innescano il processo – "input"; - risultato atteso del processo – "output"; - sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le "attività"; - responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; - tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); - vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); - risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); - interrelazioni tra i processi; - criticità del processo.

Tramite tale approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.

ANAC ritiene che tali elementi possano servire anche per altre finalità per le quali la mappatura dei processi può essere realizzata (es. controllo di gestione, ripartizione dei carichi di lavoro, ecc.). Pertanto, essa può rappresentare un utile strumento di gestione, in un'ottica di semplificazione, di integrazione e coordinamento con gli altri strumenti gestionali della Società.

Il RPCT si impegna, nel tempo, a implementare tale descrizione non solo nella Mappatura dei Processi allegata al PTPCT, ma anche nelle procedure aziendali inerenti al Sistema di Gestione Integrato (9001-45001) con la collaborazione dei Referenti interni.

Nel corso del 2017 è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Rovigo una indagine ai sensi degli artt. 110 e 356 c.p. In relazione a tale evento l'Organismo di Vigilanza (ODV) ha attivato un approfondimento in relazione alle attività oggetto di indagine finalizzato a verificare, più in generale, la correttezza della procedura contratti e la corretta applicazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. L'ODV non ha ravvisato comportamenti illeciti, fraudolenti o difformi rispetto

all'applicazione delle procedure richiamate dal Modello e delle norme di legge vigenti. È stato poi conferito specifico incarico ad un Consulente legale sterno, esperto in diritto amministrativo affinché redigesse un parere legale sullo svolgimento della procedura di gara relativa alle opere oggetto di indagine, nel loro affidamento e nella relativa esecuzione, al fine di verificare eventuali violazioni di legge o anomalie. Il parere del Legale incarico dell'approfondimento sopraddetto è stato condiviso con il RPCT. All'esito degli approfondimenti effettuati dall'Avvocato è emerso che l'operato della Commissione Giudicatrice di gara non può essere criticato, come pure dall'analisi dell'operato del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori nella gestione delle varie fasi di esecuzione delle opere non si ravvisano illeciti o pregiudizi per la Stazione Appaltante.

Ad oggi nell'ambito di ST S.p.A. non sono state adottate misure organizzative di prevenzione e contrasto alla corruzione che interessino la rotazione delle funzioni aziendali. Si deve peraltro tenere in considerazione che nel corso del 2020 sono state improntate significative evoluzioni organizzative conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 15/07/2015 n.112 che ha imposto l'obbligo di separare l'attività di gestione dell'infrastruttura da quella di trasporto ferroviario. In particolare, il citato decreto ha previsto la necessità di garantire l'autonomia gestionale delle imprese ferroviarie e l'autonomia e l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, mediante la costituzione di imprese separate per la gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie, da una parte, e per l'esercizio delle attività di trasporto a mezzo ferrovia, dall'altra. In data 24 ottobre 2019, in attuazione di quanto disposto dalla LR n.40 del 14 novembre 2018, con atto a rogito Notaio Nicola Cassano, n. repertorio 194.120 n. raccolta 49.583, Sistemi Territoriali Spa, ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale in favore della società Infrastrutture Venete Srl, con decorrenza degli effetti giuridici dal 01/01/2020. Ad Infrastrutture Venete Srl sono state attribuite tutte le competenze relative alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nel mentre la Sistemi Territoriali S.p.A. continuerà a svolgere il servizio di TPL ferroviario sulle tratte affidate (RO-Chioggia, RO-VR, Adria-Mestre). Per effetto della Scissione, tutti i rapporti in essere, al 01/01/2020, e ogni nuova attività inerenti le competenze trasferite faranno capo alla società Infrastrutture Venete Srl.

La società Infrastrutture Venete S.r.l., infatti, è succeduta ex art. 2056 e ss CC nei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio oggetto del trasferimento ed originariamente facenti capo alla società Sistemi Territoriali S.p.a.

La Scissione, inoltre, ha comportato il trasferimento anche dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche di tutti i soggetti interessati, intesi quali clienti e fornitori oggetto della Scissione

Il CdA di Sistemi Territoriali S.p.A., nella seduta del 20 giugno 2019, ha approvato gli organigrammi delle due società conseguenti alla scissione, alle ulteriori competenze attribuite ad Infrastrutture Venete Srl. ed agli indirizzi vincolanti contenuti nella DGR n. 806 del 11 giugno 2019.

Conseguentemente, il nuovo modello organizzativo approvato ha previsto il passaggio ad Infrastrutture Venete S.r.l. di tutto il personale amministrativo della sede di Padova e di parte di quello di Piove di Sacco. Pertanto si è reso necessario garantire a Sistemi Territoriali S.p.A. la continuità dei servizi amministrativi, in particolare per quanto concerne la gestione del personale, dei contratti, della contabilità e degli adempimenti societari. Perciò Sistemi Territoriali S.p.a. ed Infrastrutture Venete S.r.l. sono addivenuti alla definizione di un accordo convenzionale, nelle more degli adempimenti di cui alla DGR 806/2019, per quanto concerne la gestione dei predetti servizi.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti di cui al d.lgs. 36/2023, in considerazione del previsto trasferimento delle competenze ad un nuovo operatore ferroviario, con la conseguente già prevista fusione per incorporazione in Infrastrutture Venete S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.A. non ha proceduto a qualificarsi quale Stazione Appaltante in conformità all'art. 63 e all'Allegato II.4 del d.lgs. 36/2023. Infrastrutture Venete, che è un organismo di diritto pubblico qualificato quale "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), i), q) e t) all.I.1 del d.lgs n. 36/2023, in data 22/06/2023, tramite la Piattaforma ANAC, ha provveduto a qualificarsi in conformità all'art. 63 e all'Allegato II.4 del d.lgs. 36/2023. Tramite la sottoscrizione di un accordo di

collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 Sistemi Territoriali, ai sensi dell'art. 62 comma 11 del d. lgs. 36/2023, ha formalizzato le modalità con cui fare ricorso ad Infrastrutture Venete S.r.l., quale "Stazione Appaltante Qualificata" per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie in relazione a tutte le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture.

Alla data del 31/12/2023 in ambito Dirigenziale è presente solo il Direttore Impresa Ferroviaria la cui nomina è conforme al DPR 753 dell'11 luglio 1980. Il sopra indicato dirigente presenta peculiarità in termini di competenze specifiche nonché autorizzative allo svolgimento delle proprie funzioni che rendono impraticabile la rotazione della funzione in quanto implicherebbero non solo percorsi di formazione particolarmente onerosi e complessi ma soprattutto processi autorizzativi esterni alla Società di difficile perseguimento.

La figura del Direttore dell'Impresa Ferroviaria è peraltro attualmente ricoperta da un dirigente di Infrastrutture Venete S.r.l. in totale distacco a ST S.p.A.

Per quanto riguarda i funzionari – Quadri par. 250 - sono presenti le seguenti funzioni:

Responsabile Ufficio Societario e Responsabile dell'Ufficio Personale, Responsabile dell'Ufficio Contratti ed il Responsabile Ufficio Amministrazione; tali funzioni sono attualmente svolte da dipendenti di Infrastrutture Venete Srl in distacco al 30%.

Si segnala peraltro che le procedure operative presenti in Sistemi Territoriali prevedono in ogni ambito le cosiddette "Misure alternative" volte a sopperire la mancata rotazione che, come detto, si riferisce a solo taluni ambiti. Nella fattispecie la responsabilità del procedimento ricade sempre su figura diversa dal DG cui compete l'adozione del provvedimento finale, inoltre il funzionario istruttore è sempre affiancato da altri funzionari che condividono la valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria (vedasi valutazione del rischio nell'ambito del MOG.231).

Non sono state ricevute segnalazioni da parte di dipendenti in relazione a supposti fatti illeciti o alla mancata applicazione delle procedure e nemmeno sono pervenute richieste di accesso civico (semplice o generalizzato).

6 Gestione del rischio

1. In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il gruppo di lavoro, come indicato al § 1 Premessa, procederà all'aggiornamento della mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio: le aree di rischio comprenderanno quelle individuate come aree sensibili dall'art.1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte **nell'Allegato 2 al P.N.A.** per quanto riferibili alla Società, nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della Società.

Per ciascuna attività si individuerà la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. In sede di primo aggiornamento del Piano si procederà all'indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate.

L'analisi del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione sarà realizzata dai membri del gruppo di lavoro per le aree di rispettiva competenza con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

In questa sede, occorre precisare che, ancora per parte del 2023, l'analisi di gestione del rischio è stata effettuata prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi, già consolidata, attraverso la

redazione dei “Principi di riferimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” (a seguire anche “Modello 231”) di ST S.p.a., come peraltro previsto dalla **delibera n. 1134**.

Tuttavia, come anticipato al § 5.2, il RPCT ha avviato, secondo quanto indicato dall’Allegato 1 al PNA 2019 intitolato “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” una approfondita mappatura di tutti i processi aziendali individuando le attività a rischio corruzione. Tale nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo sarà applicato a partire dal secondo semestre 2023. Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del Sistema sono: - l’analisi del contesto (interno ed esterno) già avvenuta nel § 5; - la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); - il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure); - la consultazione e comunicazione del Sistema; - il monitoraggio e riesame del Sistema. Tale valutazione del rischio e le conseguenti misure preventive adottate e/o da adottare trovano sintesi nella Mappatura dei processi e la valutazione del rischio, allegata e parte integrante del presente documento.

Secondo ANAC, per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Inoltre può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi. In particolare, si ribadisce che, soprattutto in questa fase, RPCT, che coordina la mappatura dei processi dell’intera amministrazione, deve poter disporre delle risorse necessarie e della collaborazione dell’intera struttura organizzativa. In particolare i dirigenti, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter), forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e tutti i dipendenti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Ad oggi, fino al completamento della Valutazione dei rischi conforme a quanto previsto all’Allegato 1 al PNA 2019, al fine di realizzare un’azione di prevenzione più mirata sulle possibili attività soggette a rischio corruzione l’art. 1 comma 16 della L. 190/2012 elenca le seguenti aree di rischio:

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*

A seguire nell’Allegato 2 al P.N.A. 2013 le aree di rischio vengono ulteriormente declinate in:

- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.** Aree di rischio generali - Allegato 2 del P.N.A. 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.** Aree di rischio generali - Allegato 2 del P.N.A. 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

- **Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture).** Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – P.N.A. 2013 e Aggiornamento 2015 al P.N.A., con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
- **Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale).** Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – P.N.A. 2013 e Aggiornamento 2015 al P.N.A. punto b, Par. 6.3, nota 10
- **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.** Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
- **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.** Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
- **Incarichi e nomine.** Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
- **Affari legali e contenzioso.** Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Si riportano a seguire le attività sensibili, con le relative descrizioni a maggior rischio corruzione per l'azienda, come identificate in sede di valutazione rischio ex D. lgs 231.

1) **Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti con soggetti pubblici, ai quali si perviene, mediante gare, per la vendita di servizi:** si tratta dell'attività di vendita a soggetti pubblici italiani di servizi di mobilità, di gestione/manutenzione di infrastrutture di proprietà di terzi, di consulenze/*know how*, di abbonamenti servizi di trasporto e parcheggi, etc.

Le attività riguardano le fasi precedenti all'offerta (ad esempio, con dimostrazioni tecniche di servizi a potenziali clienti pubblici e proposte di opportunità commerciali), la predisposizione di offerte, la partecipazione a gare pubbliche (anche in *partnership* con soggetti esterni), la negoziazione, l'acquisizione e la verifica degli ordini/contratti e la gestione dei rapporti durante l'esecuzione di tali contratti (con riferimento, ad esempio, alle varianti in corso d'opera, ai collaudi, esecuzione di attività amministrative quali la gestione dello stato avanzamento lavori e dei crediti, etc.).

2) **Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi mediante gare:** si tratta dell'attività propedeutica all'espletamento delle gare, alla qualificazione e selezione dei fornitori di beni (es. materiale rotabile, impianti, attrezzature, servizi, ecc.), della negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

3) **Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita di beni/servizi mediante gare:** si tratta dell'attività propedeutica all'espletamento delle gare, alla qualificazione e selezione degli acquirenti di beni (es. rottami, beni/materiale obsoleto, autobus usati, ecc.), della negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

4) **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali:** si tratta dell'attività di richiesta e ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali e della gestione degli adempimenti relativi ai beni mobili registrati della Società (ad esempio, la richiesta di immatricolazione e la revisione dei veicoli su gomma presentata al Pubblico Registro Automobilistico).

5) **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni a fronte:**

- a. **dell'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata**, con particolare riferimento all'attività relativa alla negoziazione e alla stipulazione di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi tale oggetto;
- b. **degli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa**, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti e della cura degli adempimenti connessi;
- c. **degli adempimenti fiscali e tributari (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, uffici doganali)**, con particolare riferimento agli accertamenti/verifiche/ispezioni relativi a tali adempimenti;
- D. **della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici**, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni in materia ambientale svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti;
- e. **delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul lavoro e del rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni**, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti.

6) **Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari**: si tratta dell'attività relativa alla gestione del precontenzioso e dei contenziosi giudiziari che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, la liquidazione dei sinistri, l'accertamento di imposte/tasse/tributi, accordi transattivi, ecc.) nonché della selezione e remunerazione di eventuali consulenti legali esterni.

7) **Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici**: si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici (quali quelli concessi, ad esempio, dal Fondo Sociale Europeo per la formazione, quelli per la realizzazione di progetti speciali, quelli per l'ampliamento/rinnovo delle infrastrutture, etc.).

8) **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali**: si tratta dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici quali, ad esempio, quelli con le autorità o gli enti di controllo del trasporto ferroviario in relazione alle decisioni in tema di adeguamenti sulle tariffe dei servizi per accordi sul servizio; per proposte, approfondimenti, documenti in tema di orientamento delle politiche sulla mobilità, ai rapporti con soggetti pubblici proprietari di beni (es. infrastrutture, spazi) da acquisire per lo svolgimento delle attività aziendali.

9) **Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge**: si tratta della gestione delle relazioni con i principali organi di vigilanza (es. Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Corte dei Conti, Garante Privacy, ecc.).

10) **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente**: riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.

11) **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e il socio; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo**: si tratta dei

rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e il socio con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate.

12) **Attività relative alle riunioni assembleari:** si tratta delle attività di preparazione, di svolgimento e di verbalizzazione delle riunioni assembleari.

13) **Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni:** trattasi degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve).

14) **Gestione dei flussi finanziari:** l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa (*L'art. 6, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede infatti che i modelli organizzativi devono, fra l'altro, "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati"*).

15) **Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze:** si tratta dell'attività di gestione del processo di procurement relativamente a consulenze e prestazioni professionali e della gestione dei relativi rapporti.

16) **Selezione e gestione dei Partner:** si tratta dell'attività di scelta dei Partner per la realizzazione di joint venture/A.T.I. e della gestione dei relativi rapporti.

17) **Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante:** si tratta dell'attività relativa al processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale.

18) **Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità:** si tratta della gestione di iniziative sociali/liberalità e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, ecc.), anche utilizzando beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza.

19) **Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi:** si tratta dell'attività di selezione e di gestione del processo di *procurement* di beni e servizi.

20) **Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri:** si tratta delle attività relative alla liquidazione dei sinistri gestita direttamente dalla Società.

21) **Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti privati:** si tratta dell'attività di selezione degli acquirenti di beni (es. rottami, beni/materiale obsoleto, autobus usati, ecc.) locatari di spazi pubblicitari e locali commerciali, della negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

3. Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, in essi è prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestano di conoscere e si obbligano a rispettare, nell’espletamento delle attività per conto di ST S.p.a., i principi contenuti nel Codice Etico, nella Normativa Anticorruzione e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l’avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del rispetto della Normativa Anticorruzione;
- l’obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- la facoltà a ST S.p.a. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

4. Sistema di controllo in essere.

ST S.p.a. ha implementato un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure. Di seguito si riportano le principali politiche/procedure che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuate.

- Criteri valutazione rischio
- Valutazione rischio
- Regolamento accesso civico
- Regolamento segnalazioni – Whistleblower
- Procedura pubblicazioni documenti trasparenza
- Procedura flusso informativo all’organo di vigilanza
- Procedura gestione rapporti PA
- Regolamento per l’utilizzo dei beni aziendali
- Procedura segnalazione illeciti
- Codice etico
- Sistema disciplinare
- Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi
- Regolamento per la disciplina delle assunzioni, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive
- Disciplina per la progressione orizzontale di carriera
- Regolamento di acquisti sotto soglia
- Regolamento nomina componenti Commissioni Giudicatrici
- Regolamento Albo fornitori

5. Criteri adottati per la valutazione del rischio

In generale, l’approccio utilizzabile per stimare l’esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto. Nell’approccio qualitativo, l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l’esposizione dell’organizzazione al rischio in termini numerici. Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, viene adottato un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Di conseguenza, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT dall’ANAC, si specifica che l’**allegato 5 del P.N.A. 2013** è superato dalla metodologia indicata nell’**allegato 1 al P.N.A. 2019 – 2021** e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento.

Facendo riferimento alla Mappa dei processi aziendali e mediante l'analisi dei rischi effettuata con le funzioni apicali interessate, sono state analizzate e valutate per ciascun processo individuato la presenza di aree di rischio e relative attività sensibili.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno della Società sono attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è individuato con Delibera del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è stato affidato a tempo indeterminato fino a successive determinazioni.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

3. Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società trasparente".

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza ai sensi dell'Allegato 3 del P.N.A. 2019.

Istituzione della figura del RPCT

- La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPC che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A.

Criteri di scelta del RPCT

- L'art 1, co. 7, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Compiti e poteri:

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPC e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, D.Lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- L'art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- L'art. 5, co. 10, D.Lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del D.Lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio

Il supporto conoscitivo ed informativo a RPCT:

- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
- L'art. 16, co. 1-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione" 1.
- L'art. 8, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

Rapporti con l'organo di indirizzo:

- L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web

dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

- L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

I rapporti con ANAC:

- L'art. 43, D.Lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- L'art. 15, D.Lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.
- L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.
- L'art. 45, co. 2, D.Lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

Le garanzie della posizione di indipendenza di RPCT:

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, D.Lgs. 39/2013).

In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

- Ai sensi dall'art. 15, D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e

dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT

- A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima 6 della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. L'art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

5. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

6. Al fine di favorire la collaborazione operativa con il RPCT e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun Dirigente/Responsabile/Capo Servizio individua il Referente per la prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento (Sede Padova e Piove di Sacco).

Nell'atto di conferimento dell'incarico (Referente) sono stabilite la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo.

7. I Referenti collaborano con il RPCT al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in particolare:

- a) verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- b) garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie Direzioni;
- c) a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma **semestralmente** e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Direzione di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

8. Il RPCT e i Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

9. Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Ufficio Personale), gli organismi di controllo interno (compreso l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231) e i singoli dirigenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

La mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

10. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

11. Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel coordinamento tra sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il quadro delle competenze ad essi dapprima attribuite dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, n. 150, è stato successivamente modificato ed integrato dal D.l. 90/2014 e dal D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV dal D.Lgs. 33/2013 e dalla l. 190/2012. Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal D.Lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso con l'ANAC, prevede un maggiore coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

Nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione di una amministrazione/ente, va inquadrato il potere riconosciuto all'OIV di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC. L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV (o gli altri soggetti con funzioni analoghe) indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici (ove presenti) e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma. Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV (o dell'organismo con funzioni analoghe) e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero

idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili. Le misure assunte dai RPCT sono valutate da ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Gli OIV verificano poi le misure adottate dai RPCT circa la permanenza o il superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione (cfr. Delibera Attestazione OIV n. 201 del 13 aprile 2022). Gli esiti delle verifiche dell'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, vengono trasmessi all'organo di indirizzo affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici.

12. Considerato che gran parte dell'attenzione del PNA è concentrata sugli interventi gestiti con risorse del PNRR, l'Autorità ritiene necessario valutare i rapporti tra RPCT e le Strutture/Unità di missione individuate dalle amministrazioni per coordinare, monitorare, rendicontare e controllare le attività di gestione degli interventi previsti. Al fine di evitare il rischio di duplicazione degli adempimenti, in una logica di riduzione degli oneri, e per ottimizzare lo svolgimento delle attività interne si raccomanda di assicurare sinergia tra i RPCT e le Strutture/Unità di missione, in linea con la ratio del PNRR e dell'attuale quadro normativo volto alla semplificazione e all'integrazione. A tal proposito, l'Autorità ha avviato una interlocuzione con i RPCT delle amministrazioni (centrali e locali) per conoscere se dette Strutture siano già state istituite e se esista un rapporto, formalizzato o "di fatto", con i RPCT. Da tale analisi sono state rilevate alcune esperienze orientate a favorire rapporti di collaborazione fra RPCT e Strutture/Unità di missione. In generale, il coinvolgimento del RPCT ha riguardato:

- la mappatura dei processi
- il monitoraggio degli interventi del PNRR
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza
- la gestione dei flussi informativi (ad esempio mediante la trasmissione di relazioni, report, atti e provvedimenti).

13. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) resta una figura centrale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto all'art. 15 e dall'Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023. In particolare, la norma stabilisce che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

La norma disciplina, altresì, le modalità di nomina del RUP, i requisiti richiesti e i numerosi e delicati compiti allo stesso attribuiti.

- il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, co. 1, del Codice, con atto formale del dirigente o del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
- per effetto del divieto fissato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, non può svolgere le funzioni di RUP chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 16 co. 1 del Codice (d.lgs. 36/2023). L'art. 16 si applica infatti a tutto il personale e ai soggetti che partecipano alle attività connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, a partire innanzitutto proprio dal RUP. Non può pertanto ricoprire tale posizione il dipendente che si trovi in una delle ipotesi descritte al citato art. 16 co. 1. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il superiore gerarchico, competente alla nomina, valuti la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che emergano dalla relativa

dichiarazione resa dal soggetto interessato, in conformità alle indicazioni formulate da ANAC nella Parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” del PNA 2022 come confermata con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento al 2023 del PNA 2022, cui si rinvia, sulle misure da adottare per la gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici.

Il RUP osserva le disposizioni del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione. Quanto ai compiti, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento, tenendo conto dei costi e dei tempi previsti, della qualità della prestazione, della manutenzione programmata, della sicurezza e salute dei lavoratori e di altre disposizioni in materia. Il RUP è dunque il principale soggetto coinvolto nei processi delle singole fasi dell'appalto nelle quali possono presentarsi situazioni di rischio corruttivo a pregiudizio del corretto e imparziale svolgimento dell'azione amministrativa. La rilevanza dei compiti posti in capo al RUP comporta che lo stesso debba essere in possesso di adeguata competenza professionale in relazione all'incarico. L'Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 allrt.2 co. 3 recita *“Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”*. L'Autorità ha da tempo raccomandato il rispetto del criterio della rotazione nell'affidamento dell'incarico di RUP (cfr. PNA 2022, Parte speciale, Contratti pubblici), quale misura di prevenzione del rischio corruttivo. Al fine sia di garantire la professionalità adeguata nell'espletamento dell'incarico sia di consentire l'attuazione della rotazione, assume una particolare importanza la formazione del personale. Lo stesso Codice degli Appalti Pubblici contempla espressamente l'obbligo per la stazione appaltante di organizzare una formazione specifica per i dipendenti in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento dell'incarico di RUP (art. 15 co.7 e art. 4 dell'Allegato I.2) prevedono, del resto, che il RUP debba essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento. Vale richiamare ad esempio che, dall'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, negli appalti particolarmente complessi, il RUP deve possedere requisiti di adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. Alla formazione specifica in materia di appalti va poi affiancata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della l. n. 190/201274, per la particolare esposizione al rischio corruttivo che denota le attività connesse all'espletamento dell'incarico di RUP. Alla luce di quanto sopra, il RPCT ha cura di inserire nel PTPCT disposizioni specifiche in merito ai seguenti aspetti:

- applicazione del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita;
- gestione del conflitto di interessi ex art. 16 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all'obbligo – per il soggetto che ricopre l'incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” del PNA 2022 e 2023);
- rotazione effettiva degli incarichi attribuiti per lo svolgimento delle funzioni del RUP;

- formazione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

In merito al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici il RUP è il soggetto tenuto a:

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
- effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente. La verifica sulla dichiarazione del RUP viene svolta in primo luogo dai soggetti che lo hanno nominato o dal superiore gerarchico. Resta fermo che gli uffici competenti dell'amministrazione - nell'ambito dei propri controlli a campione sulle dichiarazioni - possono comunque sottoporre a ulteriore verifica anche le dichiarazioni rese dal RUP;
- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al dirigente dell'ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni.

14. RPCT, per quanto concerne la gestione del conflitto di interessi, ha il compito di verificare l'attuazione delle misure programmate nel PTPCT e di valutarne l'adeguatezza. In particolare:

- RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti) della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni.
- RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto. Mantenendo ferme le rispettive competenze, qualora ricorra tale evenienza, sarà cura dello stesso RPCT rivolgersi al RUP, agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione.
- RPCT potrebbe essere interpellato e offrire un supporto al RUP e ai dirigenti competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

15. RPCT e RUP si raccordano per garantire un supporto reciproco: per il RUP, nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto; per RPCT nell'ambito della verifica della idoneità e attuazione delle misure inserite nei Piani e della sua conoscenza tempestiva di eventuali scostamenti dall'attività programmata. Lo scambio di informazioni tra RUP e RPCT è infatti importante per consentire a quest'ultimo di attivare le procedure di verifica ex post dell'idoneità delle misure previste nel Piano (se non altro un accertamento "de visu" dell'assenza di conflitto di interessi con richieste attraverso interviste personali).

8 Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione o ente; “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento.

Si descrivono di seguito le principali misure “generali” individuate dal legislatore.

1 Conflitto di interesse

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, ST S.p.a. adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole attività a rischio di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate al § 4.

E’ richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari; la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato.

2 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs n.39 del 2013

L’ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l’accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con la Direzione Generale verifica l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L’accertamento avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato allegata all’atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale di ST S.p.a. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all’interessato l’incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

3 La “rotazione straordinaria”

L’istituto della rotazione c.D. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT dovrà rinviare. L’istituto è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) D.Lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura, c.D. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione, di cui si dirà nel § 3. e nell’Allegato n. 2 “Rotazione del Personale” al presente P.N.A.

4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCT, in collaborazione con la Direzione Generale e con i Dirigenti competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

5 I doveri di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una connessione con i PTPCT. A tal fine l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice Etico", ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede:

- un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, «al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.»;
- che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice Etico che integra e specifica il codice di comportamento generale o nazionale;
- la diretta rilevanza disciplinare della violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT;
- la definizione da parte dell'ANAC di criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- che la vigilanza sull'applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche amministrazioni.

6 Gli incarichi extraistituzionali

L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto. In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

7 Divieti post-employment (pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. 1), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co. 16 -ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano (ad esempio, per le Agenzie fiscali v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 49; per le Autorità di vigilanza nel settore bancario e assicurativo, Banca d'Italia, Consob e IVASS, v. legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29-bis). La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. Così i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

8 Patti di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

9 Rotazione ordinaria

La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co.10 lett. b). Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla misura della rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati dalle amministrazioni. È comunque necessario che il PTPCT chiarisca sempre qual è l'atto a cui si rinvia. Il compito di vigilare sull'attuazione della misura è del RPCT. L'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012, (rotazione ordinaria) va distinto dall'istituto della rotazione straordinaria, previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. l-quater¹⁹, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale ultima misura solo nominalmente può associarsi alla rotazione ordinaria. Ad essa sono dedicate le specifiche disposizioni di cui al § 3. e all'Allegato n. 2 "Rotazione del Personale" al presente P.N.A. cui si fa rinvio.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, "segregazione delle funzioni".

10 Obblighi di informazione

I Referenti informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Referente presso la Direzione di appartenenza qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT e i Referenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

11 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di ST S.p.A., i principi contenuti nel Codice Etico, nella Normativa Anticorruzione e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del rispetto della Normativa Anticorruzione;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- la facoltà a ST S.p.A. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

12 Regolamentazione area di rischio "Contratti pubblici"

Nella parte speciale "Approfondimenti" della Determinazione ANAC n. 12 sono state fornite precise indicazioni per la predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tal fine la Società ha adottato il "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori mediante affidamento diretto e la "Procedura appalti e contratti"

9 Formazione e Comunicazione

1. Il RPCT si coordinerà con la Direzione Generale al fine di individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i soggetti aziendali addetti alle aree di più elevato rischio corruzione. Il Piano Formativo che ne deriverà sarà inserito nell'aggiornamento del presente Piano.

2. ST S.p.a., al fine di dare efficace attuazione al Piano, ha previsto di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di

dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Piano sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di ST S.p.a.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che ST S.p.a. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui ST S.p.a. intende attenersi.

L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Piano, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L’attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, sarà supervisionata dal RPCT.

3. Ogni dipendente è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, ST S.p.a. promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano e delle procedure di implementazione all’interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati presso ST S.p.a., e ai nuovi assunti viene consegnata copia di un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico 231 e del Piano o viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sull’*Intranet* aziendale in un’area dedicata; è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello 231 e del Piano.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente § circa le eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Società potrà valutare l’opportunità di predisporre un **questionario di selfassessment (autovalutazione)** da trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e percezione, le eventuali anomalie e criticità nella gestione dei processi e l’applicazione dei principi etici contenuti nei Principi di riferimento del Modello e nel Codice Etico 231 e del Piano.

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea della versione integrale dei Principi di Riferimento del Modello 231 e del

Piano al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi ad essi afferenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

4. L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi più significativi, il Piano ed un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico 231.

La Società, tenuto conto delle finalità del Piano e del Modello 231, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

10 Sistema Disciplinare

1. ST S.p.a., ha mutuato il sistema disciplinare adottato, all'interno del Modello 231, in ossequio al D.lgs 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione.

Nel Modello 231, la Società, ha inteso introdurre un sistema sanzionatorio parametrato alla posizione ricoperta dall'eventuale autore dell'illecito.

Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

2. Misure nei confronti del personale dipendente (personale non dirigente e dirigente).

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della Società.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

3. Misure nei confronti del personale non dirigente.

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, nel Codice Etico 231, nel Piano e nella Normativa Anticorruzione assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nello Statuto dei Lavoratori e nel CCNL di Settore e nel R.D.148/1931.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti modalità:

- a) richiamo scritto;
- b) la multa che può elevarsi fino al massimo di quattro ore;
- c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 10 giorni;
- d) licenziamento disciplinare/destituzione.

In particolare, nelle specifiche regole comportamentali inserite allo scopo, il trasgressore incorre:

a) nell'applicazione del *richiamo scritto*, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello e del Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano incorra in una lieve violazione per la prima volta delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per la Società all'esterno un maggior impatto negativo. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c) d) e). Viene ravvisata nel comportamento in questione una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

b) nell'applicazione della *multa*, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Modello e dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni prima ancora che le dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c) d) e).

Viene ravvisata nel comportamento in questione una reiterata mancanza nella non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

c) nell'applicazione della *sospensione dal servizio* fino a cinque giorni e nella *proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga* il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello e dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e).

Viene ravvisata nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo, tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali.

e) nell'applicazione del *licenziamento disciplinare/destituzione* il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Modello e del Piano, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 riportati nel Modello e/o dalla Normativa Anticorruzione. Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

4. Misure nei confronti dei dirigenti.

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello, nel Piano e nella Normativa Anticorruzione.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello e nel Piano i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello e del Piano per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello e al Piano, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficaci il Modello e il Piano con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di cui alla Normativa Anticorruzione qui richiamata;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello e del Piano, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello e nel Piano, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni *ex* D.Lgs. n. 231/2001 ed *ex* Normativa Anticorruzione.

Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che possa andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

5. Misure nei confronti degli amministratori

Le misure nei confronti degli amministratori che violano le disposizioni delle regole di comportamento del Modello, del Piano e della Normativa Anticorruzione, sono le medesime stabilite per il Modello 231 di ST S.p.a.

6. Misure nei confronti dei sindaci e revisori.

Le misure nei confronti dei sindaci e revisori che violano le disposizioni delle regole di comportamento del Modello, del Piano e della Normativa Anticorruzione, sono le medesime stabilite per il Modello 231 di ST S.p.a.

7. Misure nei confronti del RPCT.

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPCT nel vigilare sulla corretta applicazione del Piano e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla eliminazione, il DG assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

8. Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Modello, dal Piano e della Normativa Anticorruzione agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Normativa Anticorruzione da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello e/o del Piano da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024 -2026

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Modello, dal Piano e dalla normativa Anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi.

TITOLO III

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

11 Obblighi di trasparenza

Premessa

Il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa» (Cons. St., sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

1. In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la Società si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti nella Tabella dell'Allegato 1 della Delibera CIVIT (oggi ANAC) n.50/2013 (“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”) nonché nella Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici”, anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta, nell'apposita sezione denominata “Società Trasparente”.

2. La società dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali di cui, rispettivamente, alla legge 241/1990 e al D.Lgs.195/2005 mediante l'applicazione di un proprio Regolamento per l'accesso civico nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

3. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come stabilito dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 costituisce, di norma, una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

12 Il principio della Trasparenza e la politica per la Trasparenza

Sistemi Territoriali S.p.A. condivide il principio generale, di cui all'art. 1 del D.lgs 33/2013, secondo cui “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione

e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

In tale quadro:

- sono pubblicati nel sito istituzionale dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente;
- chiunque ha diritto di accedere al sito direttamente, immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
- viene assicurata, tra l'altro, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza delle informazioni.

Sistemi Territoriali S.p.A. intende perseguire la trasparenza definendo come cardini della propria politica in tema di trasparenza:

- la sensibilizzazione della Società alla volontà di conformarsi alla normativa sulla trasparenza favorendo le forme diffuse di controllo attraverso una corretta e facile accessibilità ai dati aziendali;
- l'utilizzo dell'efficienza organizzativa ed operativa acquisita con la implementazione di un sistema di gestione aziendale integrato (Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001; Sistema di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; Sistema di Gestione della sicurezza e della Salute dei Lavoratori ISO 45001) quale strumento per offrire una migliore possibilità di accesso alle informazioni aziendali da parte delle amministrazioni e della collettività.

Adempimenti eseguiti

La volontà di conformarsi alle indicazioni di legge e la predetta politica aziendale hanno ispirato l'azione di ST S.p.A. fin dall'inizio del percorso applicativo della normativa sulla trasparenza. In tale percorso la Società ha dovuto approfondire le indicazioni di legge per tradurre in adeguate iniziative operative gli adempimenti e le indicazioni di legge con riferimenti tipici della pubblica amministrazione. Le iniziative svolte hanno riguardato:

- nomina con Delibera del CdA del 22 luglio 2016; del responsabile ex art. 43, attribuendogli il compito di assicurare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; la pubblicazione nel sito istituzionale di dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività della Società;
- creazione nell'ambito del sito istituzionale di un'apposita sezione denominata “Società trasparente”, ai sensi dell'art. 9 co 1, nella quale vengono specificatamente riportati dati, informazioni e documenti in linea con quanto richiesto dalla normativa, anche attraverso un meccanismo automatico di reindirizzamento alle informazioni già presenti nel sito istituzionale;
- predisposizione di una procedura aziendale che attribuisce compiti e responsabilità nelle modalità di aggiornamento del sito/sezione Trasparenza e nella accessibilità di terzi alle informazioni;
- definizione del presente Programma articolato in obiettivi ed attività da sviluppare nel triennio.

13 I compiti del Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza in Sistemi Territoriali S.p.A. è **dr.ssa Stefania Sorze**, con Delibera del CdA del 2 luglio 2016 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 le sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando alla ANAC (nonché all'organo di esercizio di potere di indirizzo amministrativo), i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co. 1);

- provvedere all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione (art. 43, co. 2);
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell' "accesso civico" (art. 43, co. 4); sul punto, giova segnalare che il responsabile per la trasparenza è il naturale destinatario delle istanze di accesso (art. 5, co. 2), disciplinate da specifico regolamento pubblicato nella sezione "Società trasparente";
- segnalare, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nonché, al vertice della Società ed alle funzioni preposte, ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità (art. 43, co. 5);
- rendere ad ANAC, ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno della pubblica amministrazione (art. 45, co. 2).

14 Procedura - Ruoli e responsabilità

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede l'adozione di una specifica procedura per assicurare "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali" (art. 6, co 1).

Nella fase attuale il sito aziendale fornisce indicazioni e per comunicare liberamente con la Società attraverso posta ordinaria, elettronica e fax. E' stata pubblicata una nuova procedura che illustra le modalità di accesso ai fini della trasparenza offrendo, mediante operazioni semplici su apposita casella di posta elettronica, la possibilità di inoltrare quesiti e ricevere le relative risposte. Le risposte sono formulate dal Responsabile per la trasparenza ovvero, in caso di inadempimento, dal titolare del "potere sostitutivo" (ex art 5 c. 4 D.lgs 33/2013).

La procedura prevede le seguenti figure:

Responsabile per la trasparenza

- definisce le informazioni da pubblicare;
- condivide con il Direttore Generale/Procuratore i contenuti delle informazioni da pubblicare;
- definisce con il Direttore Generale/Procuratore l'organizzazione, la tempistica e le modalità operative per il reperimento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati della trasparenza.

Direttore Generale/i/il Procuratori/e

- condivide con il Responsabile della trasparenza i contenuti delle informazioni da pubblicare;
- indirizza e coordina i Dirigenti di Area nella definizione della organizzazione e delle modalità operative per il reperimento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Referenti per la Trasparenza

- condividono con il responsabile per la trasparenza i contenuti delle nuove informazioni da pubblicare;
- coadiuvano il responsabile per la trasparenza nella definizione delle modalità di pubblicazione.

Dirigenti Area – Quadri (Capi Ufficio)

- condividono con il Responsabile per la trasparenza i contenuti delle informazioni da pubblicare;

- sulla base delle indicazioni del Direttore Generale/Procuratore e in accordo con il Responsabile della trasparenza definiscono l'organizzazione, la tempistica e le modalità operative per il reperimento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati della trasparenza;
- individuano tra i collaboratori i referenti incaricati del reperimento e della trasmissione dei dati sulla trasparenza.

Addetto alla pubblicazione dei documenti

- predisporre l'ambiente informatico che accoglie la sezione Trasparenza del sito istituzionale;
- inserisce tutte le informazioni da pubblicare secondo le indicazioni del responsabile per la trasparenza;
- condivide con le altre figure apicali le modalità operative per la pubblicazione e predisporre il prospetto grafico.

Organismo Indipendente di Valutazione

Le modifiche normative succedutesi nel tempo hanno mantenuto inalterato il compito affidato agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del richiamato decreto, dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012 gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli enti privati di cui all'art. 2 -bis, co. 3, secondo periodo del D.Lgs. 33/2013. In virtù dei poteri ad essa conferiti di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, l'Autorità individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce indicazioni agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, sulla loro predisposizione (cfr. da ultimo la delibera n. 141/2019). Le attestazioni sono pubblicate nella sezione «Società trasparente» entro il 30 aprile di ogni anno. Gli OIV non sono solo chiamati ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Società trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornamento, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. Nello svolgimento della vigilanza d'ufficio, l'Autorità esamina i contenuti delle attestazioni OIV, relativamente ad un campione selezionato di soggetti, al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Società trasparente» dei siti web istituzionali. Gli esiti delle verifiche confluiscono in raccomandazioni e indicazioni rivolte ai responsabili interni agli enti che devono favorire l'attuazione delle norme in materia di trasparenza e in report pubblicati sul sito dell'Autorità.

Gruppo valutazione del rischio

Consiste di dipendenti di vari livelli contrattuali (dirigenti, Capi ufficio, livelli intermedi) formalmente nominati allo scopo di definire i processi aziendali e di valutare eventuali aree di rischio al fine di coadiuvare RPTC nella predisposizione della valutazione del rischio e nell'aggiornamento del PTPC e relative misure di miglioramento da adottare.

15 La sezione Società Trasparente

La sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di Sistemi Territoriali S.p.A. è in continuo aggiornamento a seguito anche dei chiarimenti forniti dalla circolare 1/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica. Le voci ed i contenuti si riferiscono alla delibera 50/2013 di ANAC; di seguito si

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024 -2026

elencano le voci pubblicate a cui seguirà l'indicazione delle funzioni aziendali detentori e responsabili dell'aggiornamento delle informazioni stesse:

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimenti normativi)
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
	Atti generali	Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	Art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., D.Lgs. n. 33/2013
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001	

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024 -2026

	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013
Bandi di concorso		Art. 19, D.Lgs. n. 33/2013
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 Artt. 37 c. 3,4, e 28 c.1 e 2 d.lgs. n. 36/2023
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.p.c.m. 26 aprile 2011

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024 -2026

	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013
	Corte dei conti	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Class action	Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 D.Lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 179/16
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 82/2005
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis D.Lgs. n. 33/2013, Art. 37 c. 3,4 e art. 27 e 28 d.lgs. 36/2023
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, D.Lgs. n. 33/2013
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c.8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
Altri contenuti	Accesso Civico	

Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	
Altri contenuti	Dati ulteriori	

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Società trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Società trasparente" è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Società trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse.

Nell'affrontare il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici è anche intenzione di ANAC verificare in che modo eventuali disposizioni al riguardo sono previste nella disciplina sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Può essere utile per accertare se ci sono profili di sovrapposizione con la disciplina sugli obblighi di pubblicazione prevista dal d.lgs. n. 33/2013 ed eventualmente tenerne conto in una logica di semplificazione. Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione. Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto.

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rendere nota l'origine degli stessi e ad assicurarne la conoscibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate "destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico".

Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione.

Gli obblighi di pubblicazione

La stessa RGS, nel citato allegato, specifica che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi e i soggetti attuatori sono tenuti, in quanto pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, al rispetto della disciplina nazionale in materia di trasparenza. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013, anche alla luce delle indicazioni generali dettate da ANAC, cui si rinvia. La RGS introduce anche ulteriori obblighi di pubblicazione con riguardo agli interventi inclusi nel PNRR. Per quanto concerne le Amministrazioni centrali titolari di interventi, la Ragioneria specifica espressamente che - per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR - queste sono tenute a:

- Individuare all'interno del proprio sito web una sezione, denominata "Attuazione Misure PNRR", articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione, ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento
- Pubblicare nella sezione "Attuazione Misure PNRR", per ognuna delle sotto-sezioni, gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato: a) la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.) b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento c) la data di pubblicazione d) la

data di entrata in vigore e) l'oggetto f) la eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento, ...) con il link ipertestuale al documento g) le eventuali note informative.

- Aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione

16 Accesso civico

1. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". La principale novità del D.Lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013. In virtù delle disposizioni del comma richiamato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso D.Lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016 cui si rimanda per indicazioni operative. L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. 97/2016. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza § 9. "Accesso civico per mancata pubblicazione di dati" della delibera n. 1310/2016).

2. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (C. Cost., sentenza n. 20/2019). 64 Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013. Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del

test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

In Società Trasparente alla sezione "Altri contenuti" è possibile usufruire dell'accesso civico con le seguenti modalità indicate anche sul sito istituzionale della Società.

Accesso civico "semplice" (art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013)

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società abbia omesso di pubblicare, come per legge.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata a RPCT e deve essere presentata:

- tramite mail all'indirizzo:
- tramite posta ordinaria all'indirizzo:
- tramite fax al n.

RPCT entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine di 30 giorni, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni quanto richiesto.

Titolare del potere sostitutivo è il Consigliere Delegato Pako Massaro nominato in data 29/01/2020.

Accesso civico "generalizzato" (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 97/2016, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è quindi esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti (...) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Sistemi Territoriali consente l'accesso generalizzato "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Le istanze di accesso non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

La richiesta di accesso è gratuita e va indirizzata rpct@sistemiterritorialispa.it che ne valuterà l'ammissibilità, motivando il diniego o l'accoglimento della richiesta stessa, come previsto da apposito Regolamento interno e deve essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: sistemiterritorialispa@legalmail.it

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla norma (D.Lgs. 97/2016) e dalle Linee Guida ANAC (Delibera 1309/2016).

Dette "voci" sono in parte alimentate attraverso un automatico reindirizzamento ad informazioni già presenti nel sito istituzionale, la cui "qualità" ed aggiornamento è responsabilità delle aziendali

titolari. Per le altre “voci” si procede con aggiornamenti tempestivi, in presenza di modifiche di situazioni, o con aggiornamenti periodici.

17 Whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54-bis. Si rammenta infatti che la richiamata disposizione prevede l’applicazione di sanzioni da parte dell’ANAC qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing si evidenzia altresì che l’art. 1, co. 6, della l. 179/2017 stabilisce che qualora venga accertato da parte dell’ANAC il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’ANAC applica allo stesso la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Sul potere sanzionatorio dell’Autorità si rinvia al Regolamento del 30 ottobre 2018 «sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (whistleblowing)» adottato con delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

ANAC è intervenuta con la Delibera n°311 del 12 luglio 2023 che detta le " Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblower)”

A tal scopo Infrastrutture Venete S.r.l. ha aggiornato e diffuso il proprio Regolamento segnalazioni – Whistleblower allo normativa vigente e ha allineato la procedura presente nel MOG 231/2001 relativa alla segnalazioni di illeciti.

TITOLO IV

PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE

18 Gli Obiettivi del Piano della Formazione sull'Anticorruzione

La Legge 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* nonché le determinazioni ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al P.N.A.) e n.831 del 03 agosto 2016 (P.N.A. 2016) obbligano l'Azienda a dotarsi di un **Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'obiettivo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione; lo stesso PTPCT stabilisce gli interventi in seno all'organizzazione volti a ridurre o eliminare detto rischio. Tra gli interventi importanti si annovera quello di formare i dipendenti operanti nelle funzioni ritenute *"rischiose"*, approfondendo norme di diritto civile, penale ed amministrativo. In tal senso il programma di formazione ha come obiettivo principale quello di portare a conoscenza dei partecipanti delle modifiche normative introdotte con la Legge 190/2012 e successive integrazioni normative, nonché il relativo recepimento da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. (ST S.p.A.) attraverso il PTPCT, come peraltro previsto al Titolo II Misure di prevenzione della corruzione, § 8 Formazione e comunicazione del medesimo, con il fine ultimo di prevenire e ridurre il fenomeno corruttivo.

Obiettivo del **Piano Formativo Anticorruzione** (PFA) è quello di fornire gli strumenti mediante i quali i partecipanti alla formazione acquisiscano la capacità di assolvere alla propria funzione mettendo in pratica le disposizioni normative stabilite nel PTPCT.

Infine il PFA si propone di formare i partecipanti nell'identificazione di situazioni, che pur non essendo state inserite nel PTPCT, vengano riconosciute e affrontate con le giuste precauzioni, allo scopo di salvaguardare la funzione pubblica da eventi delittuosi.

18.1 Ambito di applicazione

Il presente PFA sulla legge anticorruzione si applica a tutti i dipendenti di ST S.p.A. siano essi di ruolo o a tempo determinato, o qualsiasi altro tipo di contratto previsto dalle norme in materia di assunzione alle dipendenze dell'Azienda.

19 Quadro normativo

L'introduzione nell'ordinamento italiano della Legge 190 del 13 novembre 2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, in vigore dal 28/11/2012, il Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013, nonché le determinazioni ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al P.N.A.) e n.831 del 03 agosto 2016 (P.N.A. 2016) rappresentano i provvedimenti legislativi volti ad arginare il fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici economici, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nelle società partecipate e in quelle da esse controllate. Le norme citate operano in una materia particolarmente complessa, atteso che il fenomeno corruttivo non può essere circoscritto solo ad alcune aree della funzione amministrativa, considerato che alcune funzioni sono più esposte al fenomeno di altre e che i livelli di rischio della corruzione variano in base alle diverse attività delle amministrazioni interessate, in funzione delle dimensioni dell'Azienda, delle funzioni assolte, delle risorse a disposizione, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti ad un

più elevato rischio, in funzione delle attività e così via. Di qui la portata ampia e l'incisività della legge, che al fine di rafforzare l'efficacia di contrasto al fenomeno corruttivo, introduce nuovi strumenti atti a tale scopo ed opera profonde modifiche in seno a norme già in essere all'ordinamento giuridico.

In primo luogo, il legislatore interviene con l'introduzione di adeguate misure interne quali l'individuazione di un Responsabile della Prevenzione delle Corruzione (Art. 1, co. 7), al quale è demandato il compito di definire in collaborazione con i Dirigenti "*meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione*" e di predisporre il PTPCT, nel quale devono essere indicate le attività annuali nell'ambito delle quali vi è un rischio più elevato di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Centrale nell'impianto della Legge 190/2012 è il principio della trasparenza di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 1 che hanno portato all'approvazione del D.Lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come successivamente modificato dal D. Lgs. 97/2016. Infatti dal rafforzamento della trasparenza dell'azione amministrativa, intesa non solo come iter procedimentale, ma anche come partecipazione e accesso agli atti, deriva una maggiore efficacia della prevenzione del fenomeno corruttivo. Le modifiche operate sul fronte amministrativo permettono un maggiore intervento dei soggetti portatori di interessi sia pubblici, che privati, che di interessi diffusi con l'introduzione, in ossequio al principio di trasparenza, di nuovi strumenti di controllo dell'attività amministrativa.

In sintesi, la "Legge Anticorruzione" agendo su più ambiti, civile, penale e amministrativo, appare un provvedimento complesso, la cui applicazione presenta problemi di tipo pratico ed è per questo motivo che la stessa previsione di legge all'art. 1, comma 8, configura la necessità di individuare dei soggetti che svolgono "attività o funzioni rischiose" al fine di fornire loro gli strumenti in grado di porre in essere le misure previste dal PTPCT adottato dall'Azienda nel rispetto degli standard stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

20 Individuazione dei soggetti target della formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.

Nell'ambito del PFA di ST S.p.A. le attività formative sono inserite in due macro aree ovvero quella della formazione di "*base*" e quella della formazione "*specificata*".

La FORMAZIONE GENERALE è rivolta ai Referenti nominati. In tale ambito verranno trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità rinvenienti dal Codice di Comportamento dei dipendenti e ai contenuti della legge e dei suoi decreti attuativi. Saranno analizzati i reati legati al fenomeno corruttivo e gli strumenti per prevenirli e combatterli, le "regole minime" per dirigenti e dipendenti, il comportamento in Ufficio e con l'utenza, la gestione dei conflitti di interesse "anche potenziale", il dovere di astensione, illustrazione dei contenuti del vigente PTPCT.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell'amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT.

La FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE sarà una formazione mirata conforme alla realtà lavorativa e calibrata sulla base delle attività a rischio corruzione di ogni singolo Ufficio sulla base

dei suggerimenti comunicati dai Referenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Inoltre la suddetta formazione sarà rivolta ai Capi Ufficio, nonché al personale dirigenziale.

La formazione di base e la formazione specifica, considerando un grado medio/basso di conoscenza dei dipendenti dell'Azienda, dovrà prevedere un approccio alle tematiche trattate non solo da un punto di vista descrittivo, ma altresì un taglio pratico con analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi.

Gli incontri si svolgeranno preferibilmente in house, senza incidere sulla regolare attività degli uffici in modo da conciliare l'esigenza di formare il più ampio numero di persone con quella di contenere i costi connessi agli interventi formativi.

I soggetti protagonisti della formazione:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

È necessario soddisfare gli obblighi di informazione e formazione nei confronti del Responsabile (comma 9 lettera C legge 190/12) in quanto soggetto incaricato al monitoraggio e funzionamento ottimale del PTPCT. La formazione deve essere mirata alle sue attività di predisposizione del piano anticorruzione, al monitoraggio costante dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge e all'adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari.

I Referenti del piano anticorruzione e trasparenza.

La figura del Referente del piano anticorruzione e trasparenza è strategica ai fini del funzionamento del PTPCT.

Tali figure fanno da tramite fra l'ufficio di riferimento e il RPCT e svolgono un'attività di controllo su comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione. A tal fine è necessaria una loro formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento e individuazione dei rischi, ecc.

Oltre al loro coinvolgimento nel piano formativo come protagonisti della formazione, i Referenti hanno il compito di individuare i soggetti da formare, le eventuali carenze sul piano dell'informazione e sugli ulteriori provvedimenti che possono essere presi per la prevenzione attiva della corruzione.

Il PFA garantisce che i Referenti possano avere gli strumenti per svolgere il ruolo di promotori della corretta gestione dei procedimenti e dei principi etici e comportamentali delle attività del lavoratore.

La formazione mirata allo sviluppo delle competenze del Referente deve inoltre supportare le sue attività di:

- monitoraggio delle procedure a rischio corruzione;
- controllo e supervisione delle figure più esposte ai rischi di corruzione;
- promozione della trasparenza all'interno dell'Azienda.

I Dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Le figure individuate ricoprono ruoli specifici di maggiore rischio corruzione e per questo la loro formazione e informazione deve essere mirata alla conoscenza dei codici di comportamento per i dipendenti dell'Azienda. Particolare attenzione va data alla formazione sulla promozione della trasparenza tramite i moderni strumenti tecnologici, alle modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei procedimenti amministrativi in maniera esaustiva e accessibile. Inoltre è necessario

prevedere delle attività di prevenzione della corruzione in maniera coerente ai compiti svolti dallo specifico dipendente così che si possano avere degli strumenti adeguati al settore in cui lavora.

21 Individuazione delle posizioni a rischio e predisposizione delle metodologie e degli argomenti della formazione

Individuate le posizioni di maggiore esposizione al rischio di corruzione - tramite mappatura delle attività a rischio corruzione - è necessario determinare gli ambiti da implementare tramite il processo formativo.

In coerenza con i risultati ottenuti è possibile individuare i settori maggiormente sottoposti a rischio, ed in maniera sequenziale predisporre la formazione in quegli ambiti specifici di riferimento.

È inoltre possibile predisporre una tipologia di formazione più omogenea che prevede il coinvolgimento di diversi settori accomunati dalle medesime esigenze di formazione o aggiornamento.

Caratterizzano tali ambiti le nuove normative in via di applicazione, come i provvedimenti presi in merito alla cosiddetta "Amministrazione aperta" che, in accordo alla Legge 134/2012, prevedono una serie di accorgimenti e procedure per adempiere agli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa e per fornire una visibilità totale degli interventi delle amministrazioni.

Le attività di formazione in ambito del PTPCT saranno predisposte così da approfondire argomenti quali:

- Il provvedimento anticorruzione, aspetti tecnici e pratici nella legge 190/2012;
- Compiti e responsabilità dei Referenti anticorruzione;
- Anticorruzione e codice di comportamento;
- Codice etico e promozione della legalità;
- Anticorruzione: incarichi "a rischio". Individuazione ed approfondimento delle figure e dei ruoli maggiormente esposti al rischio corruzione;
- La trasparenza nella Legge Anticorruzione;
- Il ruolo del sito web dell'Azienda (contenuti obbligatori del sito, accessibilità esterna);
- La trasparenza in ambito delle procedure;
- Conoscenze dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 314 e seguenti C.P. come modificati dalla legge 190/2012 con particolare riferimento al 346 bis.

Le metodologie della formazione saranno coerenti agli argomenti approfonditi e quindi si dividono in teoriche per quanto concerne gli aspetti informativi e di aggiornamento in materia normativa, e pratiche per gli aspetti che richiedono approcci attivi da parte dei discenti o utilizzo di strumenti tecnologici di recente adozione.

Inoltre sarà approfondita la casistica in materia di anticorruzione, con l'utilizzo di simulazioni d'aula e discussioni di casi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

22 Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, la Società si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

OBIETTIVI	TEMPISTICA	FUNZIONE DI RIFERIMENTO	AZIONI/STATO
Diffusione del presente Piano nelle strutture della Società	2018	Responsabile della prevenzione della corruzione	<u>Completata</u>
Integrazione della valutazione dei rischi come previsto da P.N.A. 2010 - 2021.	2021	Responsabile della prevenzione della corruzione Gruppo Valutazione rischi	<i>In collaborazione con il Consulente esterno verranno mappati i processi interessati e conseguentemente valutato il rischio. L'attività non risulta terminata, si prevede il completamento nel corso del 2023</i>
Analisi dell'area rischio contratti pubblici e valutazione e attuazione delle misure preventive proposte dalla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015	2018	Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile Ufficio Contratti	<u>Completata</u>
Analisi contesto interno – predisposizione di un questionario di autovalutazione per l'acquisizione di informazioni relative alla conoscenza e percezione di anomalie e criticità nella gestione delle attività	2021	Responsabile della prevenzione della corruzione Gruppo Valutazione rischi	<i>In collaborazione con il Consulente esterno verrà somministrato un questionario di autovalutazione come descritto. L'attività non risulta terminata, si prevede il completamento nel corso del 2023</i>
Nomina del Titolare del potere sostitutivo	2019	CdA	<u>Completata</u>
Trasparenza e comunicazioni	2019	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione	<i>Link per la comunicazione da parte degli stakeholder (whistleblowing) nella sezione Società trasparente e integrazione della procedura flussi informativi 231</i> <u>Completata</u>
Gestione delle segnalazioni	2019	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione	<i>Approvazione del Regolamento interno per la gestione e tutela di coloro che effettuano segnalazioni di mala amministrazione a carico dell'azienda</i> <u>Completata</u>
Definizione e formalizzazione del sistema per la gestione della corruzione	2024	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione	<i>Aggiornamento della valutazione dei rischi, come descritto al § 5 del presente Piano</i>

OBIETTIVI	TEMPISTICA	FUNZIONE DI RIFERIMENTO	AZIONI/STATO
Definizione e formalizzazione del sistema per la gestione della corruzione	2021	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione	<i>In relazione alle criticità emerse dalla valutazione effettuata da ANAC con Delibera n. 1074 del 21/11/2018, in merito a potenziali situazioni riproducibili anche in ST e alle possibili soluzioni proposte, le stesse saranno poste all'esame della direzione, dei dirigenti e dei Capi ufficio. L'attività non risulta terminata, si prevede il completamento nel corso del 2024</i>
	2021	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione - Direttore Generale/Procuratore	<i>Predisporre e adottare procedure e/o adeguamento di procedure già esistenti per ridurre/eliminare l'esposizione al rischio delle attività maggiormente esposte prevedendo misure di prevenzione (nello specifico affidamenti e appalti Completata)</i>
	2019	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione - Direttore Generale/Procuratore	<i>Predisporre e adottare regolamento per l'uso da parte dei dipendenti dei beni aziendali Completata</i>
	2021	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione - Direttore Generale/Procuratore	<i>Predisporre e adottare procedura per gli incarichi professionali e consulenze. L'attività non risulta terminata, si prevede il completamento nel corso del 2024</i>
	2021	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione - Direttore Generale/Procuratore	<i>Predisporre e adottare procedura informatica autorizzazioni e liquidazioni delle spese. L'attività non risulta terminata, si prevede il completamento nel corso del 2024</i>
	2023	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione - Direttore Generale/Procuratore	<i>Estensione delle attività dell'OIV alla conformità degli obiettivi alla complessità e natura dell'azienda e dell'effettivo raggiungimento. L'estensione sarà applicata a partire del 2024.</i>
	2022	Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione – Ref. Interno D.lgs 231	<i>Migliorare il coordinamento nella gestione della pubblicazione e distribuzione della documentazione di sistema. Completata</i>

Il Responsabile per la trasparenza ha redatto il presente programma che contempla i seguenti obiettivi ed azioni:

OBIETTIVI	TEMPISTICA	FUNZIONE DI RIFERIMENTO	AZIONI/STATO
Definizione e formalizzazione del sistema per la gestione della trasparenza	2018	Direttore Generale/Procuratore	Nomina del titolare del “potere sostitutivo” ai sensi dell’art. 5 c. 4; <u>Completata</u>
	2015	Il Responsabile per la trasparenza - Direttore Generale/Procuratore	Elaborazione ed adozione di una specifica procedura per assicurare “l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali” (art. 6, co 1). <u>Completata</u>
	2022	Il Responsabile per la trasparenza - Direttore Generale/Procuratore	Elaborazione ed adozione di un Regolamento di disciplina da adottare in conformità alle deliberazioni A.N.AC. n. 65/2013 Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza, art.47 del D.lgs 33/2013 e 66/2013 Applicazione dell’art.14 del dlgs n33/2013. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”. <u>Completato</u>
	2018	Il Responsabile per la trasparenza - Direttore Generale/Procuratore	Attivazione di un sistema di segnalazione anonima di condotte illecite mediante istituzione di una casella di posta elettronica dedicata (Whistleblowing) <u>Completata</u>
	2017	Il Responsabile per la trasparenza	Predisposizione della procedura sulla gestione delle informazioni provenienti dall’accesso civico <u>Completata</u>
Formazione e sensibilizzazione delle funzioni aziendali alla normativa sulla trasparenza	2016	Il Responsabile per la trasparenza - Direttore Generale/Procuratore	Sviluppo di un piano formativo diretto alle funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione della documentazione da pubblicare nel sito internet aziendale nella sezione “Società trasparente” <u>Completata</u>
	2018	Il Responsabile per la trasparenza - Direttore Generale/Procuratore	Sviluppo di un piano formativo diretto a tutte le funzioni aziendali interessate alla normativa sulla trasparenza <u>Completata</u>

OBIETTIVI	TEMPISTICA	FUNZIONE DI RIFERIMENTO	AZIONI/STATO
Monitoraggio della “qualità”, della informazione e misurazione del grado di soddisfazione dell’utente.	2020	Il Responsabile per la trasparenza	<i>Verifica (annuale) dell’adeguatezza e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione trasparenza.</i> <u>Completato</u>
	2023	Il Responsabile per la trasparenza – Responsabile Informatico	<i>Elaborazione di un questionario da sottoporre all’utente nella sezione trasparenza prima dell’uscita dal sito, attraverso il quale si possa definire il grado di soddisfazione riguardo alla accessibilità ed alla qualità/ quantità di informazioni pubblicate.</i>
	2022	Il Responsabile per la trasparenza	<i>Relazione semestrale al Direttore Generale riguardo l’aggiornamento della sezione trasparenza del sito istituzionale evidenziando sia le novità sia eventuali criticità emerse.</i>
Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione o funzione analoga	2020	Direttore Generale/Procuratore	<u>Completato</u>

23 Il Calendario formativo

Il PFA si sviluppa attraverso l'adozione del ***Calendario formativo triennale***, che viene approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto degli aggiornamenti normativi, delle politiche-obiettivo di contrasto alla corruzione, al fine di fornire un quadro sistematico di riferimento delle norme e procedure in materia di Anti-Corruzione, in modo tale che ciascun dipendente possa comprendere la normativa in modo chiaro e possa essere a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità personali e amministrative per l’Azienda, delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione e delle eventuali sanzioni in caso di violazione.

Sulla base dell’esperienza maturata da ANAC nella vigilanza e nella funzione consultiva, si è spesso riscontrata un’impostazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione ancorata al modello tradizionale di lezione frontale. Tale scenario d’aula non vuole essere assolutamente svalutato, ma si ritiene possa essere arricchito sia con un ruolo più attivo dei discenti, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità di ogni amministrazione. La formazione in materia di prevenzione della corruzione deve poter dare un valore aggiunto effettivo nella comprensione sia teorica che operativa del sistema di prevenzione della corruzione, così che venga incrementata al contempo la conoscenza su tematiche tecniche e sviluppata la capacità comportamentale del dipendente ai fini della prevenzione di rischi corruttivi. L’Autorità auspica, quindi, un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto aziendale.

23.1 Il calendario Triennale

Oggetto della Formazione	Soggetti Target della Formazione	Periodo previsto per la Formazione
Formazione del Responsabile Anticorruzione in tema di Anticorruzione	Responsabile Anticorruzione	ATTUATA

Formazione del Responsabile Anticorruzione in tema di Trasparenza	Responsabile Anticorruzione	ATTUATA
Formazione del Titolare potere sostitutivo in tema di Trasparenza	Titolare potere sostitutivo	2022
Formazione generale in tema di Anticorruzione	Tutti i dipendenti	ATTUATA
Formazione generale in tema di Trasparenza	Tutti i dipendenti	ATTUATA
Formazione generale in tema di Decreto 231	Tutti i dipendenti	ATTUATA
Formazione generale in tema di Codice di comportamento, Codice Disciplinare, etica e legalità	Tutti i dipendenti	ATTUATA
Formazione specifica in tema di Anticorruzione nelle aree a rischio	Referenti Anticorruzione, Dirigenti, funzionari addetti alle aree a rischio	2021 ATTUATA
Formazione-aggiornamento in tema di Anticorruzione	Nuovi Assunti	TEMPESTIVA
Formazione-aggiornamento in tema di Trasparenza	Nuovi Assunti	TEMPESTIVA
Formazione-aggiornamento in tema di Decreto 231	Nuovi Assunti	TEMPESTIVA
Formazione-aggiornamento in tema di Codice di comportamento, Codice Disciplinare, etica e legalità	Nuovi Assunti	TEMPESTIVA
Formazione su nuovo Codice Appalti - d.lgs. 36/2023	RUP e Ufficio Contratti, Appalti e gare	2023-2024
Formazione in materia di responsabilità dei RUP alla luce del nuovo Codice Appalti d.lgs.36/2023	RUP	2023-2024
Formazione in materia di digitalizzazione	Tutti gli addetti in relazione agli ambiti di competenza	2023-2024
Formazione Whistleblowing	Tutti i dipendenti	2024

Il PFA, ponendosi come obiettivo quello di formare i dipendenti che svolgono attività soggette a rischio corruttivo, così come individuate dal Piano Anticorruzione dell'Azienda, mira ad ottenere i seguenti risultati:

- La capacità di ciascun soggetto formato di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dalla Legge 190/2012 vedendo accresciute le proprie conoscenze sulle leggi e le norme entrate in vigore che regolamentano i comportamenti del personale, l'etica e la legalità, nonché gli aspetti penali del fenomeno corruttivo;
- I dipendenti formati devono aver maturato la capacità di applicare il PTPCT, sapendo identificare le situazioni di pericolo e, coerentemente con le disposizioni in esso contenute, porvi rimedio al fine di preservare l'integrità e la trasparenza dell'azienda.

23.2 Il monitoraggio dell'attività formativa

La qualità del PFA è garantita dal monitoraggio costante previsto per ciascuna attività formativa attraverso la compilazione di un questionario volto ad accertare le conoscenze dei partecipanti e capace di evidenziare le maggiori criticità sorte sul campo, di modo che possano essere attivate le misure formative necessarie alla risoluzione delle problematiche sorte in sede di valutazione, migliorare l'attività didattica e la qualità del piano stesso.

24 Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

2. In ogni caso il Piano è da aggiornare con cadenza annuale (vD. allegato 1 del P.N.A pag.22) ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed adottate dal CdA.

3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale di ST S.p.a. nella sezione “Società trasparente”.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012 nonché delle determinazioni ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al P.N.A., n.831del 03 agosto 2016 (P.N.A. 2016) e n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto provato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici”, il D.Lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e il D.Lgs. n. 39 del 2013 (oltre alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata).

25 Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore il 31 gennaio 2024. Esso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società nella pagina “Società trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”, viene inoltre tempestivamente inviato all’Organo di indirizzo politico, ai fini dell’adozione. L’adozione del Piano ed i suoi aggiornamenti e allegati sono comunicati dal RPCT tramite comunicazione alla mail personale di ciascun dipendente e collaboratore e pubblicazione del documento nella sezione dedicata del Portale del Dipendente, entro un mese dall’adozione. Con la medesima comunicazione saranno resi disponibili anche il Codice Etico ed il Regolamento Disciplinare adottati dall’Azienda. Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto.

Padova, 31 gennaio 2024

F.to il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

dott.ssa Stefania Sorze

Adottato dal Consiglio di Amministrazione

Padova, 27/02/2024